

CATTOLICA & SPECIALE CONDOMINIO

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA
DEI RISCHI DEI FABBRICATI CIVILI



SET INFORMATIVO SPECIALE CONDOMINIO

Contratto di assicurazione per la protezione dei rischi dei Fabbricati civili

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 03.02.2024

CATTOLICA^{*}
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)

scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi dei Fabbricati civili

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Speciale Condominio"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative a questa assicurazione sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione si rivolge al Condominio e ai condòmini per la copertura dei rischi legati ai Fabbricati civili per danni diretti da Incendio e da altri eventi specificamente indicati, danni a terzi, spese, oneri e servizi di Tutela legale e prestazioni accessorie di Prevenzione e Assistenza.



Che cosa è assicurato?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

È possibile acquistare i seguenti pacchetti di Prestazioni accessorie in abbinamento con le Garanzie della sezione In solidità

✓ ASSISTENZA QUOTIDIANA

Prevede una serie di Prestazioni di Assistenza legate a emergenze che interessano le Parti comuni del Fabbricato indicato in Polizza e, per le emergenze idrauliche, anche le singole unità immobiliari.

✓ ASSISTENZA STRAORDINARIA

Prevede una serie di servizi informativi e di Prestazioni legate a emergenze che dipendono da eventi che interessano le singole unità immobiliari del Fabbricato indicato in Polizza,

I due pacchetti possono essere acquistati separatamente o insieme.

IN SOLIDITÀ

Sono assicurati i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da:

- ✓ Incendio, esplosione e scoppio;
- ✓ Azione meccanica del fulmine;
- ✓ Implosione;
- ✓ Caduta di aeromobili e veicoli spaziali;
- ✓ Onda sonora;
- ✓ Fumo, gas o vapori;
- ✓ Crollo di ponti, cavalcavia, viadotti;
- ✓ Urto di veicoli stradali o natanti;
- ✓ Caduta ascensori e montacarichi.

Generali Italia indennizza anche:

- ✓ il costo per il rimpiazzo del combustibile versato per rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato;
- ✓ I danni materiali e diretti a impianti e apparecchiature di terzi al servizio esclusivo del Fabbricato assicurato di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o erogano gas, acqua o energia elettrica;
- ✓ le Spese supplementari (esempio spese per demolizione e sgombero, perdita canone di locazione e mancato godimento del Fabbricato, spese di inagibilità del Fabbricato, spese di riprogettazione, oneri e costi per la ricostruzione del Fabbricato da pagare a Enti e Autorità, maggiori spese per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB).

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza.

Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

IN ACCORDO

PROTEZIONE PATRIMONIO

✓ Garanzia Responsabilità civile verso terzi:

È assicurata la responsabilità civile per morte, lesioni personali e danni a cose involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e dei relativi impianti fissi e alla proprietà e conduzione delle parti comuni dello stesso.

Sono compresi in garanzia i danni causati da:

- Antenne e parabole radio-telericeventi centralizzate e spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato;
- Committenza di lavori di straordinaria manutenzione che interessano le Parti comuni del Fabbricato;
- Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio;
- Interruzione e sospensione di attività o utilizzo di beni;
- Inquinamento accidentale.



Che cosa non è assicurato?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

Le Prestazioni non sono dovute per gli eventi:

- ✗ avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti o di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- ✗ avvenuti in occasione di atti di guerra o di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- ✗ avvenuti in occasione di esplosioni, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ determinati da dolo dell'Assicurato o causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

IN SOLIDITÀ

È sempre operante l'Esclusione Cyber, che è riportata nel DIP Aggiuntivo.

Sono sempre esclusi i danni:

- ✗ conseguenza di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazione, salvo quanto previsto per le Garanzie Eventi catastrofali, se acquistate;
- ✗ conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ✗ da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare;
- ✗ di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per cui è prestata l'assicurazione;
- ✗ causati con dolo dell'Assicurato; Se l'Assicurazione è stipulata da un Condominio, in caso di atto doloso di un singolo condòmino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo.

Sono previste ulteriori esclusioni, parzialmente derogabili con Garanzie opzionali, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto.

IN ACCORDO

PROTEZIONE PATRIMONIO

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti il suo Nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di famiglia;
- ✗ l'Amministratore del Condominio e le persone che si trovano con lui nei rapporti di cui al punto precedente quando subiscono un danno per responsabilità a lui imputabile;
- ✗ le persone che, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio inerente la manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché la conduzione di questi ultimi, salvo quanto previsto per la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera;
- ✗ le società e le persone giuridiche in cui l'Assicurato o le persone che si trovano con lui nei rapporti di cui al primo punto del presente elenco rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore o delle quali esercitano il controllo;
- ✗ se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui al primo punto del presente elenco e le società controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori.

È compresa altresì la responsabilità civile personale e diretta dell'amministratore del Fabbricato per i danni corporali e materiali compresi nell'oggetto della Garanzia non causati da fatto doloso dell'Amministratore stesso.

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza.

✓ **Garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera:**

È assicurata la responsabilità civile ai sensi delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e del Codice civile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza

Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

IN ACCORDO

PROTEZIONE LEGALE

Prevede il rimborso delle spese per assistenza legale e peritale per la difesa e la tutela dei diritti dell'Assicurato relativi al Fabbricato indicato in Polizza in caso di:

- ✓ procedimento penale per Delitto colposo e per Contravvenzione
- ✓ procedimento penale per Delitto doloso, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa, se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo
- ✓ danni extracontrattuali subiti in conseguenza di fatto illecito di terzi
- ✓ richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato
- ✓ vertenze di Diritto civile il cui valore di lite sia superiore a 500,00 euro relative a:
 - controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi
 - controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente;
 - controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il fabbricato
- ✓ opposizione davanti all'Autorità competente contro
 - una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, esclusa la materia fiscale e tributaria
 - una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alla normativa sulla privacy

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza.

È previsto inoltre un servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie oggetto della copertura per affrontare controversie di natura legale, impostare comunicazioni rivolte a controparti e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

È sempre operante l'Esclusione Cyber, che è riportata nel DIP Aggiuntivo.

Sono sempre esclusi i danni:

- × provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o derivanti da altre attività comunque remunerate dell'Assicurato, degli inquilini o dei condòmini o dei loro familiari o conviventi di fatto;
- × derivanti da-detenzione o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- × derivanti da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- × alle cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo o destinazione o alle cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- × conseguenti a sviluppo di energia nucleare o radioattività o conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- × conseguenti a detenzione e impiego di sostanze esplosive;
- × direttamente o indirettamente derivanti da:
 - onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici
 - amianto o prodotti contenenti amianto;
- × conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio o eventi assimilabili nonché a incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- × indennizzabili a termini delle Garanzie In solidità;
- × derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aereomobili;
- × da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- × che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie azioni e attività;
- × conseguenti a inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Sono previste ulteriori esclusioni, parzialmente derogabili con Garanzie opzionali, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN ACCORDO

PROTEZIONE LEGALE

Non sono comprese le spese per il pagamento di multe o ammende e oneri fiscali diversi dall'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e dal il contributo unificato.

L'assicurazione è sempre esclusa:

- × per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- × per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate
- × per controversie e procedimenti:
 - derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere
 - relativi a Fabbricato diverso da quello indicato in Polizza
 - relativi a ristrutturazione comportante la trasformazione sostanziale dell'immobile o a demolizione e costruzione ex novo degli edifici relativi a compravendita
- × per vertenze con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali
- × per controversie con Generali Italia e DAS

Sono previste ulteriori esclusioni, parzialmente derogabili con Garanzie opzionali, che sono riportate nel DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per le singole Garanzie sono previsti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti, che sono riportati nelle specifiche sezioni di Polizza nonché Termini di aspettativa che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende la parte del danno - espressa quale importo in cifra fissa - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- Per Termine di aspettativa si intende il periodo temporale, successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto, in tutto o in parte, non operano.

Specifici limiti di Indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Sono previsti limiti entro i quali vengono erogate le Prestazioni accessorie PREVENZIONE E ASSISTENZA, che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione e contraddistinti dal carattere grassetto. Le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura sono riportate nel DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Le Prestazioni accessorie previste nei pacchetti PREVENZIONE E ASSISTENZA operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; la Prestazione Rientro anticipato è valida nei confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

Le Garanzie IN SOLIDITÀ valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Le Garanzie IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO operano per i rischi relativi a Fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Le Garanzie IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE valgono per i Sinistri che avvengono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nei casi di opposizione alle sanzioni amministrative e per le Garanzie opzionali Vertenze con condòmini e conduttori e Pacchetto incentivi fiscali.

Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione dell'Assicurazione devono essere rese dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile). Inoltre, durante il periodo di validità delle Garanzie, deve essere data comunicazione scritta a Generali Italia di ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (artt. 1897 e 1898 del Codice civile). Il Contraente o l'Assicurato deve anche comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto di questo contratto, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle accessorie ad altri servizi.

In caso di Sinistro il Contraente e l'Assicurato devono fare il possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno, salvaguardare le cose rimaste e conservare le tracce e i residui del Sinistro e rispettare gli obblighi di denuncia e puntuale informativa nei confronti di Generali Italia.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo e di Prestazioni e servizi nonché la stessa cessazione del contratto.

Le informazioni di dettaglio in merito agli obblighi relativi alle specifiche Garanzie sono contenute nel DIP aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). In tal caso, le rate vanno pagate alle scadenze mensili/trimestrali/semestrali pattuite.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha la durata indicata in Polizza e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente.

In generale, le Garanzie operano per i Sinistri verificatisi in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza.

La Garanzia opzionale Responsabilità civile dell'amministratore condòmino, se acquistata, opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia di assicurazione purché relative a errori commessi nel suddetto periodo.

Per alcune Garanzie è previsto il decorso di un periodo temporale, successivo alla data di effetto, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano (Termine di aspettativa). Le relative specifiche sono riportate nel DIP Aggiuntivo.



Come posso disdire la polizza?

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o a Generali Italia mediante lettera raccomandata o mediante PEC. Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, ove prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare la comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata.

La comunicazione vale per tutte le Garanzie attivate in scadenza, salvo che la disdetta sia comunicata esclusivamente per le Garanzie Eventi catastrofali.

Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni a fronte della riduzione del Premio comunque prevista, il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di trenta giorni.

Per le Garanzie Eventi catastrofali tale facoltà è esercitabile a ogni scadenza annuale e se il Contraente non accetta le nuove condizioni l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente il prezzo delle Garanzie in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie di cui è stato modificato il prezzo oppure dall'intera Assicurazione.

Il Contraente o Generali Italia hanno, inoltre, facoltà di recedere per Sinistro anche dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine.

Il Contraente o Generali Italia hanno facoltà di recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi catastrofali con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione per la copertura dei rischi dei Fabbricati civili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A

Prodotto: Cattolica&Speciale Condominio

Edizione: 03.02.2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 18.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111
Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429
Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.

“Cattolica&Speciale Condominio” è un'assicurazione multirischi per i Fabbricati civili articolata in diverse sezioni:

- PREVENZIONE E ASSISTENZA

- IN SOLIDITÀ:

- Stabile Start
- Eventi atmosferici e straordinari
- Eventi catastrofali
- Impianti idrico ed elettrico
- Impianto solare termico e fotovoltaico

Dedicato a te – Speciale amministratore

Dedicato a te – Speciale appartamento

- IN ACCORDO:

- Protezione patrimonio
- Dedicato a te – Speciale amministratore
- Dedicato a te – Speciale appartamento
- Protezione legale

Puoi consultare tutte le informazioni relative al contratto registrandoti su “My Cattolica”, la tua Area Clienti disponibile su Web e App.




Che cosa è assicurato?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

Il pacchetto ASSISTENZA QUOTIDIANA contiene le seguenti Prestazioni:

- Invio di un vetraio per interventi di emergenza
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza
- Interventi di emergenza per danni da acqua

<p>Il pacchetto ASSISTENZA STRAORDINARIA contiene le seguenti Prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni legali • Informazioni fiscali immobiliari • Informazioni burocratiche • Informazioni di sicurezza degli impianti • Invio OSS a un familiare non autosufficiente • Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio • Invio collaboratore familiare • Viaggio di un familiare • Trasloco • Spese di alloggio sostitutivo • Rientro anticipato 	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
IN SOLIDITÀ	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto di ulteriori Garanzie, di seguito riportate in elenco.	
STABILE START	Crollo e collasso strutturale
	Estensione ai cristalli delle parti comuni
	Estensione al giardino
	Caduta di alberi e piante
	Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico
EVENTI ATMOSFERICI E STRAORDINARI	Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve
	Estensione grandine su fragili
	Estensione sovraccarico di neve
	Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro
	Estensione a Fabbricati e tettoie aperti
	Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi
	Eventi sociopolitici
EVENTI CATASTROFALI	Terremoto
	Alluvione, Inondazione
	Allagamento e Bombe d'acqua
IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO	Acqua condotta Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati Danni da interruzione di attività derivanti da acqua
	Gelo
	Occlusione condutture e rigurgito fognature
	Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas
	Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet)

	Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrato
	Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua
	Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile
	Danni elettrici a impianti comuni
IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO	Impianto solare termico e fotovoltaico: Incendio, fenomeno elettrico e altri danni
	Furto per l'impianto solare termico e fotovoltaico
DEDICATO A TE - SPECIALE APPARTAMENTO	Incendio del Contenuto delle singole unità abitative
	Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari
	Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari
	Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative
	Furto per le singole unità abitative
DEDICATO A TE - SPECIALE AMMINISTRATORE	Portavalori amministratore
IN ACCORDO – PROTEZIONE PATRIMONIO	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto di ulteriori Garanzie, di seguito riportate in elenco.	
Danni a terzi da spargimento acqua	
Danni da caduta di neve o ghiaccio	
Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti	
DEDICATO A TE - SPECIALE APPARTAMENTO	Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari
DEDICATO A TE - SPECIALE AMMINISTRATORE	Responsabilità civile dell'amministratore condòmino
IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non vi sono opzioni con riduzione del Premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
In aggiunta alle Garanzie descritte nel DIP Danni, con il pagamento del rispettivo Premio aggiuntivo è possibile integrare ed estendere la copertura mediante l'acquisto delle seguenti Garanzie opzionali:	
<ul style="list-style-type: none"> • Vertenze con condòmini e conduttori • Pacchetto incentivi fiscali 	
 Che cosa NON è assicurato?	
PREVENZIONE E ASSISTENZA	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
IN SOLIDITÀ	
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni. Esclusione Cyber Le Garanzie In solidità non coprono:	

- qualsiasi perdita,
 - pretesa,
 - multe, ammende e penali,
 - costo o spesa di qualsiasi natura,
 - responsabilità,
 - danni materiali o non materiali di qualunque natura,
 - danni da interruzione di esercizio,
 - costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati
- direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
- “Atto Cyber” e “Incidente Cyber” ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato Informatico”, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati
- indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo quanto previsto per la Garanzia Eventi sociopolitici, se acquistata;
- elettrici a macchine e impianti elettrici ed elettronici, anche se causati da fulmine o da altro evento per il quale è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto per le Garanzie Impianto elettrico, se acquistate.

Per le Garanzie Danni alle cose di terzi in locali interrati e seminterrati, Danni da interruzione di attività derivanti da acqua e per le coperture di responsabilità civile incluse nella Garanzia Impianto solare termico e fotovoltaico: Incendio, fenomeno elettrico e altri danni, vale quanto previsto per la sezione PROTEZIONE PATRIMONIO.

IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti esclusioni.

Esclusione Cyber

Le Garanzie Protezione patrimonio non coprono:

- qualsiasi perdita,
 - pretesa,
 - multe, ammende e penali,
 - costo o spesa di qualsiasi natura,
 - responsabilità,
 - danni materiali o non materiali di qualunque natura,
 - danni da interruzione di esercizio,
 - costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
 - danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,
- direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
- “Atto Cyber” e “Incidente Cyber” ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato Informatico”, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- che derivano da multe, ammende, sanzioni in genere, salvo quanto previsto per la Garanzia Responsabilità civile dell'amministratore condòmino, se acquistata;
- subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto previsto dalla Garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera;
- derivanti da spargimento di acqua o rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti e pluviali, salvo quanto previsto per la Garanzia Danni a terzi da spargimento d'acqua, se acquistata;
- da caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti, salvo quanto previsto per la Garanzia Danni da caduta di neve o ghiaccio, se acquistata;
- relativi alla conduzione delle singole unità immobiliari, salvo quanto previsto per la Garanzia Responsabilità civile della condizione delle singole unità immobiliari, se acquistata.

IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

A integrazioni di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che l'assicurazione non vale:

- in materia fiscale/tributaria, ad eccezione dei procedimenti penali per delitto doloso inclusi nella Garanzia base e di quanto previsto per la Garanzia opzionale Pacchetto incentivi fiscali, se acquistata;
- in materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto nella Garanzia base in materia di opposizione a sanzioni amministrative;
- per controversie tra Contraente e condòmini o conduttori, salvo quanto previsto per la Garanzia Vertenze con condòmini e conduttori, se acquistata.



Ci sono limiti di copertura?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

Le seguenti Prestazioni accessorie PREVENZIONE E ASSISTENZA possono essere erogate, ciascuna, per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e con i limiti di seguito indicati.

ASSISTENZA ORDINARIA

PRESTAZIONE	MASSIMALE PER COSTI DI USCITA E MANO D'OPERA
Invio di un vetraio per interventi di emergenza	300,00 euro per Sinistro

Invio di un fabbro per interventi di emergenza	300,00 euro per Sinistro	
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	300,00 euro per Sinistro	
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	300,00 euro per Sinistro	
Interventi di emergenza per danni da acqua	300,00 euro per Sinistro	
ASSISTENZA STRAORDINARIA		
PRESTAZIONE	LIMITI DI SPESA A CARICO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
Invio OSS a un familiare non autosufficiente	200,00 euro per Sinistro per un massimo di 10 ore	
Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio	200,00 euro per Sinistro per un massimo di 10 ore	
Invio collaboratore familiare	200,00 euro per Sinistro per massimo 5 prestazioni della durata di 2 ore ciascuna	
Viaggio di un familiare	300,00 euro per Sinistro	
Spese di alloggio sostitutivo	100,00 euro al giorno per persona per massimo di 15 giorni col limite per nucleo familiare di 2500,00 euro.	
Rientro anticipato	300,00 euro per Sinistro a persona per il biglietto dall'Italia 500,00 euro per Sinistro a persona per il biglietto dall'estero	
La Prestazione Trasloco del pacchetto ASSISTENZA STRAORDINARIA è erogabile una sola volta per annualità assicurativa col limite di 1.000,00 euro per spese di trasloco ed escluso qualunque altro costo (esempio deposito).		
IN SOLIDITÀ		
STABILE START		
Garanzia base In caso di Sinistro indennizzabile le seguenti Spese supplementari sono in copertura, nell'ambito della Somma assicurata indicata in Polizza per il Fabbricato, con i limiti specifici sottoriportati.		
Perdita canone di locazione	per massimo 12 mesi fino a 1/15 della somma che rispetto al valore assicurato per il Fabbricato compete alle singole unità immobiliari	
Spese per inagibilità del Fabbricato	5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 5.000,00 euro	
Spese per riprogettazione	5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro	
Oneri e costi Enti e Autorità	5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro	
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)	20% dell'Indennizzo liquidabile	
Per le Spese supplementari per Demolizione e sgombero, la copertura vale, anche in eccedenza alla Somma assicurata per il Fabbricato, col limite di Indennizzo indicato in Polizza e il sottolimito, per rifiuti tossici e nocivi, del 5% dello stesso.		
Garanzie opzionali Valgono i limiti specifici di seguito riportati per Garanzia.		
	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Crollo e collasso strutturale		
• Fabbricati con vetustà inferiore o uguale a 10 anni rispetto all'Anno di costruzione	Scoperto 10 %	50% della Somma assicurata per il Fabbricato
• Fabbricati con vetustà superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione		40% della Somma assicurata per il Fabbricato
• Fabbricati con vetustà superiore a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione		30% della Somma assicurata per il Fabbricato
Estensione ai cristalli delle parti comuni	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	indicato in Polizza
Estensione al giardino	Franchigia per Sinistro 250,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per danni agli alberi e costi di reimpianto 2.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per spese supplementari per sgombero residui
Caduta di alberi e piante	Scoperto per Sinistro 10% minimo 300,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> 20% della Somma assicurata per il Fabbricato col massimo di euro 50.000,00 per Sinistro e annualità assicurativa per danni al Fabbricato 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per spese supplementari per sgombero residui
Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico		Massimale per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza
EVENTI ATMOSFERICI E STRAORDINARI		

Valgono i limiti specifici di seguito riportati per Garanzia.		
	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve	Scoperto per Sinistro 10% minimo (se previsto) rispettivamente indicato in Polizza per - Vento e pioggia - Grandine - Sovraccarico neve	Per Sinistro percentuale della Somma assicurata alla Partita Fabbricato rispettivamente indicata in Polizza per Vento e pioggia Grandine Sovraccarico neve
<ul style="list-style-type: none"> danni al Cappotto termico in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine 		<ul style="list-style-type: none"> 20.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> danni da installazioni esterne, in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine 		<ul style="list-style-type: none"> 30.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> danni subiti dalle pareti del Fabbricato a facciata continua in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine 		<ul style="list-style-type: none"> 10% della Somma assicurata rispettivamente indicata in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> danni subiti da lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit) in conseguenza di vento e cose da esso trasportate 		<ul style="list-style-type: none"> 3.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termine della Garanzia Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, Generali Italia indennizza, nell'ambito della rispettiva Somma assicurata, le seguenti Spese supplementari:		
<ul style="list-style-type: none"> le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro con il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 100.000,00 euro, ridotto a 20.000,00 euro per le spese relative a rifiuti tossici e nocivi; le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building) col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile. 		
Estensione grandine su fragili	Scoperto per Sinistro previsto per la Grandine dalla Garanzia Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve	indicato in Polizza
Estensione sovraccarico di neve	Franchigia per Sinistro di 500,00 euro	5.000,00 euro per Sinistro
Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro	Scoperto per Sinistro 10% minimo 500,00 euro.	<ul style="list-style-type: none"> 3.000,00 euro per Sinistro limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
Estensione a Fabbricati e tettoie aperti	Franchigia per Sinistro di 500,00 euro	20.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi	-	<ul style="list-style-type: none"> limite indicato in Polizza per Sinistro limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
Eventi sociopolitici	Scoperto per Sinistro 10% minimo indicato in Polizza (se previsto)	per Sinistro % Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata in Polizza - sottolimito, per danni al Cappotto termico 20.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
EVENTI CATASTROFALI		
Valgono i limiti specifici di seguito riportati per Garanzia.		
	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (raddoppiata in caso di dichiarazione difforme sulla Tipologia costruttiva del Fabbricato con aggravamento di pericolosità)	Per annualità assicurativa % Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata in Polizza
Alluvione, Inondazione	Scoperto per Sinistro 10% minimo indicato in Polizza	Per annualità assicurativa % Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata in Polizza (ridotta al 50% per danni ai locali interrati e seminterrati)

Allagamento e Bombe d'acqua	Scoperto per Sinistro 10% minimo indicato in Polizza	Per annualità assicurativa Somma indicata in Polizza (limite ridotto al 50% per danni ai locali interrati e seminterrati)
<p>Se conseguenti a un danno indennizzabile a termine di una o più delle Garanzie Eventi catastrofali, Generali Italia indennizza, nell'ambito del limite per annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque, se colpite più Garanzie Eventi catastrofali, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, le seguenti Spese supplementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se in fase di liquidazione non deve essere applicata la regola proporzionale, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro, con i seguenti limiti per Sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - 10.000,00 euro se il danno indennizzabile è ≤ a 100.000,00 euro - 10% del danno indennizzabile col massimo di 50.000,00 euro se il danno indennizzabile è > di 100.000,00 euro • le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building) col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile. 		
IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO		
Valgono i limiti specifici di seguito riportati per Garanzia.		
	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Acqua condotta	Franchigia indicata in Polizza (se prevista).	Somma assicurata per il fabbricato
Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 500,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (Massimale RCT per autoveicoli)
Danni da interruzione di attività derivanti da acqua	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 250,00 euro	50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Gelo	Franchigia indicata in Polizza se prevista	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 euro per Sinistro • limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
Occlusione condutture e rigurgito fognature	Franchigia indicata in Polizza se prevista	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 euro per Sinistro • limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> • Danni da occlusione di condutture di raccolta/deflusso acqua piovana causati da grandine o neve 		<ul style="list-style-type: none"> • 3.000,00 euro per Sinistro • 5.000,00 euro per annualità assicurativa
Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas	<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista) • per dispersione gas Scoperto 20% col minimo pari alla Franchigia in caso di non intervento dell'ente erogatore 	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza col limite per dispersione gas di 1.200,00 euro per Sinistro e 3.500,00 per annualità assicurativa
Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet)	Franchigia per Sinistro 200,00 euro	Limite per Sinistro e limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	<ul style="list-style-type: none"> • 2.500,00 euro per Sinistro • limite per annualità assicurativa indicato in Polizza
Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	Limite per Sinistro e limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile		Limite per Sinistro e limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Danni elettrici a impianti comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista) • per le colonnine elettriche Scoperto per Sinistro 20% col minimo di 300,00 euro 	Limite per Sinistro e limite per annualità assicurativa indicati in Polizza col limite per colonnine elettriche di: <ul style="list-style-type: none"> - 3.000,00 euro per Sinistro - 10.000,00 euro per annualità assicurativa
IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO		
Valgono i limiti specifici di seguito riportati per Garanzia.		
	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Impianto solare termico e fotovoltaico: Incendio, fenomeno elettrico e altri danni		
<ul style="list-style-type: none"> • Incendio e altri eventi 	-	Somma assicurata per l'impianto

<ul style="list-style-type: none"> Eventi atmosferici 	Scoperto per Sinistro: <ul style="list-style-type: none"> per impianto integrato 10% minimo 250,00 euro per impianto non integrato 20% minimo 750,00 o 1.000,00 euro se la Somma assicurata è rispettivamente \leq o $>$ di 10.000,00 euro 	Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Grandine 	Scoperto per Sinistro: <ul style="list-style-type: none"> 10% minimo 750,00 euro se la Somma assicurata è \leq a 10.000,00 euro; 10% minimo 1.000,00 euro se la Somma assicurata è $>$ di 10.000,00 euro 	40% della Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Sovraccarico di neve 	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 250,00 euro	50% della Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Eventi sociopolitici e dolosi 	Scoperto per Sinistro 10% minimo 250,00 euro	Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Ricorso terzi 		Massimale RCT col limite di 3.000.000,00 di euro
<ul style="list-style-type: none"> Fenomeno elettrico e guasti macchine 	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 100,00 euro	15% della Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile verso terzi 		Minore tra Massimale RCT e 1.500.000,00 di euro <ul style="list-style-type: none"> per danni a cose limite 20% per interruzione e sospensione di attività

In caso di Sinistro indennizzabile, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire, nella discarica più vicina imposta dall'Autorità, sono in copertura, anche in eccedenza alla Somma assicurata per gli impianti solari termici e/o fotovoltaici, nel limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile per i danni agli impianti.

Furto per l'impianto solare termico e fotovoltaico		50 % Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Furto all'interno del Fabbricato 	Scoperto 20% in mancanza di scasso o effrazione	
<ul style="list-style-type: none"> Furto all'esterno del Fabbricato 	Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro	

DEDICATO A TE

Valgono i limiti specifici di seguito riportati per Garanzia.

	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
SPECIALE APPARTAMENTO		
Incendio del Contenuto delle singole unità abitative	-	Indicato in Polizza col limite del 10% della stesso per le pertinenze (elevato al 20% se opera analoga copertura sulla singola unità abitativa).
Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari	Franchigia per Sinistro 100,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> 1.000,00 euro per singola unità immobiliare per annualità assicurativa 15.000,00 euro per tutte le unità immobiliari per annualità assicurativa
Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari	Franchigia per Sinistro 200,00 euro (la Franchigia non si applica se opera analoga copertura sulla singola unità abitativa)	<ul style="list-style-type: none"> 1.000,00 euro per Sinistro per unità immobiliare Limite per annualità assicurativa per tutte le unità immobiliari indicato in Polizza
Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative	Franchigia per Sinistro 200,00 euro (la Franchigia non si applica se opera analoga copertura sulla singola unità abitativa)	<ul style="list-style-type: none"> 1.000,00 euro per unità abitativa per annualità assicurativa Limite per anno indicato in Polizza per tutte le unità abitative
Furto per le singole unità abitative	In caso di furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili per cui non è accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali: Scoperto per Sinistro del 20%, ridotto al 10% se opera analoga copertura sulla singola unità abitativa	<ul style="list-style-type: none"> 2.000,00 euro per Sinistro per unità abitativa 10.000 euro per Sinistro e annualità assicurativa

SPECIALE AMMINISTRATORE		
Portavalori amministratore	Scoperto per Sinistro 10%	<ul style="list-style-type: none"> 1.500,00 euro per Sinistro 10.000,00 euro per annualità assicurativa
IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO		
Valgono i limiti specifici di seguito riportati per Garanzia.		
Garanzie base		
	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Responsabilità civile verso terzi	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	Massimale indicato in Polizza
<ul style="list-style-type: none"> Committenza lavori di straordinaria manutenzione 	Danni corporali: escluse lesioni non gravi o gravissime Scoperto per Sinistro 10% minimo 500,00 euro per danni a cose	- fino a concorrenza del 50% del Massimale col limite di 300.000,00 euro
<ul style="list-style-type: none"> Danni a terzi da Incendio 	-	- fino a concorrenza del Massimale col limite di 3.000.000,00 di euro
<ul style="list-style-type: none"> Danni da interruzione di attività 	Scoperto per Sinistro 10% minimo 500,00 euro	- fino a concorrenza del 20% del Massimale
<ul style="list-style-type: none"> Danni da inquinamento accidentale 	Scoperto per Sinistro 10% minimo 2.500,00 euro	- col limite di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile verso prestatori d'opera	per danni a prestatori d'opera non assicurati INAIL Franchigia relativa del 5% per Invalidità Permanente	Massimale indicato in Polizza
In caso di Sinistro che colpisce contemporaneamente le Garanzie Responsabilità civile verso terzi Responsabilità civile verso prestatori d'opera		Massimale per Sinistro indicato in Polizza come Massimale aggregato
Garanzie opzionali		
	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Danni a terzi da spargimento acqua	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	-
Danni da caduta di neve o ghiaccio	Scoperto per Sinistro 10% minimo 500,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro
Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti	per danni a cose Scoperto per Sinistro 10% minimo 200,00 euro e massimo 3.000,00 euro	-
DEDICATO A TE		
SPECIALE APPARTAMENTO		
Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari	per i danni al Fabbricato, comprese le sue pertinenze, Franchigia per Sinistro 200,00 euro	Massimale indicato in Polizza
<ul style="list-style-type: none"> Committenza lavori di straordinaria manutenzione 		100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> Danni da spargimento d'acqua a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati 	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 500,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (Massimale per autoveicoli)
<ul style="list-style-type: none"> Danni da interruzione di attività derivanti da spargimento d'acqua 	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 250,00 euro	50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
SPECIALE AMMINISTRATORE		
Responsabilità civile dell'amministratore condòmino	Scoperto per Sinistro 10% minimo 200,00 euro	50.000,00 euro per annualità assicurativa col limite di 1/3 per sanzioni fiscali, multe e ammende
In caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro, i Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza sono unici e costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia.		
In caso di più i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi (danno in serie), i Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza sono unici e costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.		
IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE		



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p>Denuncia di sinistro: Tutte le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Struttura Organizzativa di Europ Assistance tramite il numero verde 800 572 572 e dall'estero il numero +039 02 58240565. L'Assicurato deve fornire i dati necessari (nome e cognome, tipo di assistenza di cui ha bisogno, numero di Polizza e codice della fascia tessera indicato nella specifica sezione di Polizza, indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico a cui è reperibile) e la documentazione eventualmente richiesta per poter usufruire della Prestazione. Il Sinistro coincide col singolo fatto o avvenimento che determina la richiesta della Prestazione.</p> <p>In caso di Sinistro che colpisca i beni assicurati con una delle Garanzie In solidità, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • darne avviso all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza o a Generali Italia entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile; • nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia con indicazione del momento dell'inizio del Sinistro, della sua causa presunta e dell'entità approssimativa del danno; • in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta di Generali Italia), entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; • conservare le tracce e i residui del Sinistro; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento a qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate e, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore; • tenere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche. <p>In caso di Sinistro che colpisca Garanzie di Responsabilità civile, è necessario: presentare la denuncia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.</p> <p>La denuncia deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnata; • descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso; • generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. <p>L'Assicurato deve, inoltre, far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.</p> <p>Cosa fare in caso di sinistro ?</p> <p>In caso di Sinistro che colpisca Garanzie di Tutela legale, l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800 572 572 o il numero +039 02 58240565 per le richieste dall'estero o inviando una mail a sinistri@das.it.</p> <p>In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</p> <p>L'Assicurato deve, inoltre, far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.</p> <p>Per fruire del servizio assicurativo Consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare i seguenti numeri: numero verde 800 562 562 e numero +039 045 83 92 721 per le richieste dall'estero.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Per le Garanzie Acqua condotta, Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas, Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate e Danni elettrici a impianti comuni, in caso di Sinistro indennizzabile, l'Assicurato, in alternativa all'Indennizzo ordinario, può avvalersi del servizio di Riparazione diretta facendone richiesta al momento del Sinistro per il tramite dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.</p> <p>A seguito della richiesta, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un provider/tecnico che provvedono all'accertamento e alla riparazione del danno.</p> <p>La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta che sulla parte del danno indennizzabile riparato non dovrà essere anticipato il costo della riparazione e, nei limiti previsti per le singole Garanzie, la non applicazione della Franchigia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Per le Garanzie PREVENZIONE E ASSISTENZA si precisa che la gestione delle Prestazioni è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>Per le Garanzie IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE si precisa che la gestione dei Sinistri di Tutela Legale e del servizio Consulenza legale telefonica è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenze</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede al pagamento o alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.</p> <p>Per i Sinistri che colpiscono le Garanzie In solidità con danni diretti ai beni, il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione completa o dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento con atto di pagamento o verbale di perizia.</p> <p>Per i Sinistri che colpiscono garanzie di Responsabilità civile, il pagamento è effettuato entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.</p> <p>In caso di procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al Sinistro di Responsabilità civile è facoltà di Generali Italia posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso. Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.</p>

	<p>Per le Garanzie di Responsabilità Civile, Generali Italia, fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato e assume, a nome dello stesso, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, comprese le procedure di mediazione delle controversie civili previste dalla normativa vigente.</p> <p>Per le Garanzie Protezione legale, in caso di Sinistro indennizzabile, DAS, in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paga direttamente il professionista dopo aver definito l'importo dovuto; - per le spese sostenute dall'Assicurato rimborsa quanto dallo stesso anticipato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione previa valutazione della copertura e della congruità degli importi richiesti. <p>L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.</p>
--	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.</p> <p>In caso di recesso per Sinistro, il Contraente ha diritto, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, al rimborso dell'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Per alcune Garanzie è previsto il decorso di un periodo di tempo, successivo alla data di effetto del contratto, durante il quale, in tutto o in parte, queste non operano (Termine di aspettativa).</p> <p>IN SOLIDITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanzia Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve: con riferimento alla copertura per sovraccarico di neve sui tetti, la Garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto • Garanzia Impianto solare termico e fotovoltaico: Incendio, fenomeno elettrico e altri danni: con riferimento alla copertura per sovraccarico di neve, la Garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto • Garanzie Eventi catastrofali: le Garanzie Terremoto, Alluvione, Inondazione e Allagamento e Bombe d'acqua decorrono dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto del contratto. <p>In ogni caso, se il contratto ne sostituisce senza soluzione di continuità un altro stipulato con Generali Italia che prevede coperture analoghe, durante tale Termine di aspettativa tali coperture opereranno alle condizioni previste nel contratto sostituito.</p> <p>IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE</p> <p>Nei casi di controversie di Diritto civile di natura contrattuale è previsto il Termine di aspettativa di 90 giorni.</p> <p>Se il contratto ne sostituisce senza soluzione di continuità un altro stipulato con Generali Italia che prevede coperture analoghe, il Termine di aspettativa di cui sopra decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti; • dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Cattolica&Speciale Condominio è rivolto come target elettivo ai Condomini e condòmini di Fabbricati civili. Il prodotto è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni Protezione dei beni (sezione IN SOLIDITÀ), Protezione del patrimonio (sezioni IN ACCORDO - Protezione patrimonio e Protezione legale e Garanzie di Responsabilità civile della sezione IN SOLIDITÀ) e Assistenza e soccorso (sezione PREVENZIONE E ASSISTENZA).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 22,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;• Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it nella sezione Reclami;• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i></p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	<p>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie IN SOLIDITÀ, si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Società Generali Italia S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: reclami@generali.com; PEC: cattolica@pec.generaligroup.com</p> <p>Per le Garanzie IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;- Fax al numero 045/8351023;- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Struttura

Il Contratto di assicurazione “Cattolica&Speciale Condominio” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Cattolica&Speciale Condominio” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- Definizioni;
- Condizioni Specifiche delle Garanzie;
- Condizioni Generali che regolano il contratto;
- Norme che operano in caso di sinistro.

Le Condizioni Specifiche sono a loro volta composte come segue:

- Prevenzione e Assistenza
- In solidità:
 - Stabile start
 - Eventi atmosferici e straordinari
 - Eventi catastrofali
 - Impianti idrico ed elettrico
 - Impianto solare termico e fotovoltaicoDedicato a te – Speciale appartamento
Dedicato a te – Speciale amministratore
- In accordo:
 - Protezione patrimonioDedicato a te – Speciale appartamento
Dedicato a te – Speciale amministratore
 - Protezione legale

Le Garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nelle Condizioni di assicurazione che costituiscono il contratto sono riportate, oltre alle Condizioni Generali che regolano il contratto, solo le Condizioni Specifiche che disciplinano le Garanzie effettivamente acquistate e le relative Norme che operano in caso di sinistro.

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

DEFINIZIONI COMUNI

Acciaio (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Anno di costruzione	Anno di costruzione del Fabbricato. Nel caso di più corpi di Fabbricato a fini della dichiarazione da rendere in Polizza deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio.



Anno di ricostruzione integrale impianto idraulico	Anno in cui sono state eseguite le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente tutti gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel Fabbricato. Nel caso di più corpi di Fabbricato, la ricostruzione integrale si intende effettuata solo se è stata eseguita per tutti i corpi; nel caso in cui la ricostruzione è avvenuta in anni diversi, ai fini della dichiarazione da rendere in Polizza, deve essere indicata la ricostruzione più risalente.
Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione "Cattolica&Speciale Condominio".
Atto di terrorismo	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bioedilizia (Tipologia costruttiva del fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
Cemento armato (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti in cemento armato e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Condominio	Edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle Parti comuni.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
Cappotto termico	Elemento termico intonacabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Danno liquidabile	Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle presenti Condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/risarcimento previsti in Polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	L'intera costruzione edile, in buone condizioni di statica e manutenzione, identificata nel contratto, con la Tipologia di Fabbricato e la Tipologia costruttiva indicate in Polizza. Sono compresi: <ul style="list-style-type: none"> • Fissi e infissi; • opere di fondazione o interrato; • dipendenze e/o pertinenze quali centrale termica, giardini, muri di recinzione, recinzioni e simili, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive e per giochi a esclusivo uso condominiale ma esclusi parchi e alberi; • strade private e pavimentazioni esterne; • impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria; • ascensori e montacarichi; • impianti citofonici e videocitofonici al servizio del Fabbricato; • antenne e parabole radiorecipienti centralizzate; • lastre di cristallo costituenti e/o aventi funzione di pareti perimetrali esterne; • cisterne e serbatoi per lo stoccaggio del combustibile al servizio del Fabbricato; • statue, affreschi e decorazioni che non hanno valore artistico; • colonnine elettriche (di proprietà o in comodato dei condòmini) per ricarica di veicoli elettrici;



	<ul style="list-style-type: none"> • altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali, a titolo esemplificativo, Cappotto termico, cancelli, anche elettrici e tende frangisole. <p>Sono inoltre comprese le altre costruzioni edili con categorie catastali di magazzino (C/2) o garage (C/6) realizzate su spazi non adiacenti al Fabbricato se ubicate a distanza non superiore a 500 metri e adibite esclusivamente a pertinenza di unità immobiliari del Fabbricato stesso.</p>
Fulmine	Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Garanzia	Copertura assicurativa di Generali Italia S.p.A. che prevede il pagamento di un Indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchessa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV).
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e ogni altro componente a esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente a esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Inverter	Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.
Legno (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati a un uso strutturale, che consistono in elementi lignei formati da sottili lastre – dette appunto lamelle - lavorate e rifinite (soprattutto per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate incombustibili.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per Sinistro e, nei casi in cui è previsto, per annualità assicurativa, a prescindere dal numero di Sinistri.
Materiali incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non manifestano fiamme né reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 ¹ .
Muratura (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% della sua superficie.
Nucleo familiare	L'insieme delle persone che risultano dal certificato di stato di famiglia, compresi i conviventi di fatto e le parti dell'unione civile. I figli minorenni sono sempre inclusi nel nucleo familiare, anche se non risultano dal certificato di stato di famiglia.
Parti comuni	Le parti del Fabbricato che ai sensi del Codice civile sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio se non risulta il contrario dal titolo ² .
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% dei suoi punti perimetrali a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce l'ambito di tutte le Garanzie attive.



Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Termine di aspettativa	Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto non sono, in tutto o in parte, operanti.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Tipologia costruttiva del Fabbricato	È indicata in Polizza e individua le caratteristiche costruttive del Fabbricato in relazione al materiale di cui sono costituite le sue Strutture portanti (muri perimetrali e di sostegno, pilastri, travi, solai, fondazioni ecc. destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al contenuto). Le Tipologie costruttive, previste e descritte anche in Polizza, sono le seguenti. <ul style="list-style-type: none"> • Acciaio (vedi Definizione) • Cemento armato (vedi Definizione) • Muratura (vedi Definizione) • Bioedilizia (vedi Definizione) • Legno (vedi Definizione)
Tipologia di Fabbricato	<ul style="list-style-type: none"> • Condominio <ul style="list-style-type: none"> ◦ Almeno 51% civile: il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali ◦ Meno del 51% civile: il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali; ◦ Presenza/Assenza di grandi magazzini, supermercati, autorimesse e stazioni di servizio e alberghi o parte di alberghi; ◦ Presenza/Assenza di cinematografi, teatri, discoteche, night club, depositi commerciali di infiammabili • 100% box privati • Fabbricato in costruzione/ristrutturazione • Fabbricati vuoti e inoccupati
Unità abitativa	Unità destinata a civile abitazione.
Unità immobiliare	Unità destinata a civile abitazione o a ufficio, studio professionale, attività commerciali/artigianali.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Prestazioni	Le assistenze prestate all'Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia S.p.A..
Sinistro	Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nella copertura.



Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI), Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
--------------------------------	---

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ E IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO

Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico" .
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico" .
Incidente Cyber	<ul style="list-style-type: none"> Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico" .
Rottura accidentale (di condutture o impianti)	Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, la conduttura o l'impianto si spezza o subisce falle o fenditure.
Rovina parziale	Crollo di una parte strutturale di importanza tale che comprometta in modo certo la stabilità, la solidità e la durata del Fabbricato.
Rovina totale	Crollo totale del Fabbricato.
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITA'

Alluvione, Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Bombe d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.



Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
Contenuto delle singole unità immobiliari/abitative	Mobiliario e arredo in genere dell'abitazione e quanto di uso domestico e personale contenuto all'interno delle singole unità. È compreso l'arredamento di normale dotazione di uffici e/o studi professionali intercomunicanti con l'abitazione.
Cose	Oggetti materiali e, solo per le coperture di responsabilità civile verso terzi, se presenti, anche gli animali.
Cristalli	Vedi lastre.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Fenomeno Elettrico	Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico: <ul style="list-style-type: none"> • Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; • Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; • Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; • Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi e infissi	<ul style="list-style-type: none"> • Fissi: grondaie, pluviali e ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande); • Infissi: serramenti e strutture rigide e fisse ancorate al muro tramite viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura, che fungono da supporto ai serramenti consentendone l'apertura e la chiusura.
Franchigia	<p>Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <p>✓ Esempio: Danno da acqua al Fabbricato assicurato - Garanzia a Valore intero Acqua condotta Franchigia pattuita in Polizza 500,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata: 300.000,00 euro - Danno accertato: 30.000,00 euro - Danno liquidabile: 30.000,00 euro - Danno accertato al netto della Franchigia: 29.500,00 euro (30.000,00 – 500,00) <p>Indennizzo liquidato: euro 29.500,00</p> <p>Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <p>✓ Esempio: Danno all'impianto elettrico del Fabbricato – Garanzia a Primo Rischio Assoluto Danni elettrici a impianti comuni Franchigia pattuita in Polizza 200,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somma assicurata: 5.000,00 euro - Danno accertato: 10.000,00 euro - Danno liquidabile: 5.000,00 euro <p>Indennizzo liquidato: 4.800,00 euro, pari a 5.000,00 euro - 200,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza)</p>
Gioielli e preziosi	Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore a 4.000,00 euro.
Implosione	Cedimento di apparecchi, serbatoi e contenitori in genere per mancanza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Lastre	Lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni presenti nel Fabbricato.



Occlusione	Parziale o totale riduzione della luce della condotta determinata da corpi estranei.
Partita	Insieme di beni omogenei assicurati con un'unica somma.
Primo Rischio Assoluto (PRA)	<p>La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile³ se la Somma assicurata è inferiore all'intero valore delle stesse.</p> <p>✓ Esempio: Garanzia opzionale a Primo Rischio Assoluto Danni elettrici a impianti comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata a Valore intero per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata a PRA per Danni elettrici a impianti comuni: 15.000,00 euro - Danno accertato: 20.000,00 euro - Danno liquidabile: 15.000,00 euro <p>L'Indennizzo liquidabile è pari all'intero ammontare del danno accertato fino al limite di 15.000,00 euro (Somma assicurata a PRA) senza applicazione della regola proporzionale in relazione alla sottoassicurazione del Fabbricato.</p>
Rigurgito	Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	Modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche Garanzie una forma di liquidazione alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario: tramite l'Agenzia, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un provider/tecnico che provvedono all'accertamento e alla riparazione del danno. La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta di non dover anticipare il costo della riparazione e, nei limiti previsti per le singole Garanzie, la non applicazione della Franchigia.
Scoperto	<p>Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa in valore percentuale sull'ammontare dello stesso, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <p>✓ Esempio: Danno al Fabbricato da vento - Garanzia a Valore intero Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve Scoperto previsto per la Garanzia 10% con pattuizione in Polizza di un minimo di 500,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore a nuovo del Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Limite di Indennizzo pattuito in Polizza per Vento e pioggia: 80% della Somma assicurata per il Fabbricato (160.000,00 euro) - Danno accertato: 200.000,00 euro - Danno liquidabile: 160.000,00 euro - Scoperto applicato sul danno accertato: 20.000,00 euro (10% del Danno accertato) - Danno accertato al netto dello Scoperto: 180.000,00 euro (200.000,00 – 20.000,00) <p>Indennizzo liquidato: 160.000,00 euro, pari al Limite di Indennizzo pattuito.</p> <p>Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <p>✓ Esempio: Furto Impianto solare termico e fotovoltaico all'esterno del Fabbricato: – Garanzia a Primo Rischio Assoluto Furto per l'impianto solare termico e fotovoltaico Scoperto previsto per la Garanzia 10% col minimo di 1.000,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somma assicurata per l'Impianto solare termico e fotovoltaico: 80.000,00 euro - Limite di Indennizzo previsto per la Garanzia: 50% della Somma assicurata per l'Impianto (40.000,00 euro) - Danno accertato: 60.000,00 euro - Danno liquidabile: 40.000,00 euro - Scoperto applicato sul Danno liquidabile: 4.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) <p>Indennizzo liquidato: 36.000,00 euro, pari a 40.000,00 euro – 4.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia)</p>
Serramenti	Elementi fissi o mobili (ante, pannelli, vetrate etc.) ancorati al telaio dell'infisso che creano un sistema di apertura e chiusura (porte, finestre etc.).



Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia In solidità.
Somma assicurata	La somma indicata in Polizza quale limite massimo dell'Indennizzo dovuto da Generali Italia in caso di Sinistro.
Tende frangisole	Le tende frangisole esterne, anche delle singole unità immobiliari, installate su strutture fisse, ancorate ai muri perimetrali del Fabbricato o al soffitto dei balconi soprastanti.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. Non rientrano nella definizione di Terrorismo: <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile; • ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o locali; • atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari; • atti vandalici.
Valore intero	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale la Somma assicurata deve corrispondere all'intero loro valore. Se la Somma assicurata è inferiore, salve deroghe espressamente previste dal contratto, si applica la regola proporzionale ⁴ .
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO

Cose	Oggetti materiali e animali.
Danni corporali	Morte e lesioni personali.
Franchigia	La parte del Danno liquidabile , espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno a terzi da caduta di antenna centralizzata – Garanzia Responsabilità civile verso terzi Franchigia pattuita in Polizza 200,00 euro <ul style="list-style-type: none"> - Massimale Responsabilità civile verso terzi: 500.000,00 euro - Danno a terzi accertato: 10.000,00 euro - Danno liquidabile: 10.000,00 euro Indennizzo liquidato: 9.800,00 euro, pari a 10.000,00 euro - 200,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza)
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inquinamento	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa, che sia dannosa per l'ambiente, compresi tra gli altri radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Perdite patrimoniali	Danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) che non sono la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o corporali.



Scoperto	<p>La parte del Danno liquidabile, espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <p>✓ Esempio: Danno a terzi da Inquinamento accidentale – Garanzia Responsabilità civile verso terzi Scoperto previsto per la Garanzia 10% col minimo di 2.500,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massimale Responsabilità civile verso terzi: 1.000.000,00 di euro per Sinistro • Limite di Indennizzo per Danni da Inquinamento accidentale: 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa • Danno a terzi accertato: 500.000,00 euro • Danno liquidabile: 250.000,00 euro • Scoperto: 25.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) <p>Indennizzo/risarcimento liquidato: 225.000,00 euro, pari a 250.000,00 euro - 25.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia)</p>
Sinistro	<p>Per la Garanzia opzionale Responsabilità civile dell'amministratore condòmino: la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata la Garanzia.</p> <p>Per tutte le altre Garanzie Protezione patrimonio: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</p>

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza legale/Fase stragiudiziale	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione	È un reato punito con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..
Delitto	È un reato punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle Garanzie Protezione legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Responsabilità contrattuale	La responsabilità, derivante da un contratto stipulato fra due o più parti, nel caso una di esse non adempia o adempia parzialmente alle obbligazioni assunte in favore di un'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale	La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto



Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti.
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

¹ D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno.

² Art. 1117 del Codice civile.

³ Art. 1907 del Codice civile.

⁴ Art. 1907 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Colpa grave

Generali Italia eroga le prestazioni oggetto della copertura anche se i Sinistri sono causati con colpa grave del Contraente o Assicurato⁵.



Che cosa è assicurato? Garanzie base

ASSISTENZA QUOTIDIANA

Art. 2.1 Invio di un vetraio per interventi di emergenza sulle parti comuni

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato necessita di un vetraio a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, Fulmine, Allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provocano la rottura dei vetri esterni delle Parti comuni del Fabbricato indicato in Polizza la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un artigiano.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro sono a carico della Struttura Organizzativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.2 Invio di un fabbro per interventi di emergenza sulle parti comuni

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato necessita di un fabbro a seguito di:

- rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendono impossibile l'entrata al Fabbricato indicato in Polizza attraverso le porte di accesso dall'esterno
- guasto che compromette in modo grave la funzionalità della porta di accesso dall'esterno del Fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita

la Struttura Organizzativa provvede a inviare un artigiano.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro sono a carico della Struttura Organizzativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato necessita di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico del Fabbricato indicato in Polizza originatosi nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condòmini), la Struttura Organizzativa provvede a inviare un artigiano.

Che cosa NON è assicurato

Non danno luogo alla Prestazione:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'abitazione.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro sono a carico della Struttura Organizzativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.4 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato necessita di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico del Fabbricato indicato in Polizza, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un artigiano.

La Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano sia nel caso di guasto nel tratto comune che in caso di guasto all'impianto idraulico della singola unità immobiliare del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Non danno luogo alla Prestazione:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);



- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro sono a carico della Struttura Organizzativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.5 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, comprese le singole unità immobiliari, o del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede a inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La Prestazione si attiva nei seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non erogherà la Prestazione:

- Per il caso a) per i Sinistri dovuti a:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- rottura delle tubature esterne del Fabbricato;
- negligenza dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

- Per il caso b) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:

- rigurgito di fogna;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

ASSISTENZA STRAORDINARIA

Art. 3.1 Informazioni legali

La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o del Contraente, fornisce informazioni relative alle norme del Codice civile e alla normativa ufficiale (pubblicata) in materia di Condominio.

La Prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 3.2 Informazioni fiscali immobiliari

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o del Contraente, fornisce informazioni relative a:

- imposte dirette IRPEF
- quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO
- I.M.U.: imposta municipale sugli immobili
- I.V.A.: imposta sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili
- TARSU: imposta per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
- INVIM: imposta sull'incremento del valore immobiliare
- imposte di registro
- Modello 770
- F24

indicando:

- la documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative al Fabbricato, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico;
- la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Se vengono istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura Organizzativa fornisce le informazioni relative dal giorno in



cui la normativa è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La Prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 3.3 Informazioni burocratiche

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o del Contraente, fornisce le seguenti informazioni burocratiche:

- apertura di codice fiscale del Condominio;
- apertura di un conto corrente del Condominio;
- gestione delle pratiche per le ritenute d'acconto sui compensi erogati ai dipendenti condominiali o ai lavoratori autonomi per attività a favore del Condominio (professionisti, agenti, mediatori ecc.);
- gestione in assenza di regolamento condominiale;
- informazioni su accesso ai bonus governativi.

La Prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 3.4 Informazioni sulla sicurezza degli impianti

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o del Contraente, fornisce informazioni per il Fabbricato indicato in Polizza relative alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti idrici, elettrici, a gas.

La Prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 3.5 Invio OSS a un familiare non autosufficiente

Che cosa è assicurato

In caso di Terremoto, Incendio e/o Allagamento che richiedono la presenza dell'Assicurato per effettuare/seguire i lavori di ripristino dell'unità abitativa del Condominio, la Struttura Organizzativa invia, secondo disponibilità locali, un operatore socio-sanitario per assistere il familiare non autosufficiente convivente con l'Assicurato.

La Prestazione è erogata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a orari concordati con l'OSS con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 200,00 euro per Sinistro per un massimo di 10 ore.

Art. 3.6 Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio

Che cosa è assicurato

In caso di impossibilità di occuparsi di

- uno o più minori di anni 14,
- disabili (affetti da disabilità non grave e che non necessiti di personale medico o infermieristico) fino a 18 anni

a seguito di Terremoto, Incendio e/o Allagamento che richiedono la presenza dell'Assicurato per effettuare/seguire i lavori di ripristino dell'unità abitativa del Condominio, la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato il nominativo della o del baby sitter/assistente familiare, nella zona in cui si trova l'Assicurato.

Nel caso di minore disabile dove essere prodotta idonea documentazione medica che comprova la disabilità.

La Prestazione è erogata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a orari concordati con il/la baby sitter/assistente familiare con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 200,00 euro per Sinistro per un massimo di 10 ore.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra Assicurato e baby sitter/assistente familiare inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 3.7 Invio collaboratore familiare

Che cosa è assicurato

In caso di Terremoto, Incendio e/o Allagamento che richiedono la presenza dell'Assicurato per effettuare/seguire i lavori di ripristino dell'unità abitativa del Condominio, la Struttura Organizzativa invia, compatibilmente alle disponibilità locali, un collaboratore familiare per disbrigo delle principali incombenze domestiche.

La Prestazione è erogata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a orari concordati con il collaboratore domestico con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 200,00 euro per Sinistro per un massimo di 5 Prestazioni della durata di 2 ore ciascuna.



Art. 3.8 Viaggio di un familiare

Che cosa è assicurato

In caso di Terremoto, Incendio e/o Allagamento che richiedono la presenza dell'Assicurato per effettuare/seguire i lavori di ripristino dell'unità abitativa del Condominio, se l'Assicurato necessita della presenza di un familiare per supportare persone con lui conviventi, la Struttura Organizzativa mette a disposizione del familiare, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno.

La Prestazione è erogata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 300,00 euro per Sinistro.

Art. 3.9 Trasloco

Che cosa è assicurato

In caso di Terremoto, Incendio e/o Allagamento con conseguente inagibilità dell'unità immobiliare del Condominio, la Struttura Organizzativa effettua il trasloco del contenuto in Italia presso un deposito o un altro luogo indicato dall'Assicurato o dal Contraente. Se l'Assicurato o il Contraente ha già trasportato una parte del contenuto, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento soltanto di quanto rimasto.

La Prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per il trasloco sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 1.000,00 euro per annualità assicurativa.

Rimane a carico dell'Assicurato qualsiasi costo diverso dal costo di trasloco (esempio: il deposito).

La Prestazione è erogabile una volta per annualità assicurativa.

Art. 3.10 Spese di alloggio sostitutivo

Che cosa è assicurato

In caso di Terremoto, Incendio e/o Allagamento per i quali sono intervenute le Autorità competenti (vigili del fuoco) e l'abitazione risulta inagibile o inabitabile, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato e degli occupanti l'unità abitativa assicurata.

Per usufruire della Prestazione è necessario che venga dichiarata l'impossibilità all'utilizzo dell'immobile da parte delle Autorità competenti.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la prenotazione e l'alloggio sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 100,00 euro al giorno per persona per un massimo di 15 giorni col limite per Nucleo familiare di 2.500,00 euro.

Art. 3.11 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

In caso di Terremoto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Fulmine, Allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto per cui l'unità immobiliare del Condominio risulta danneggiata a tal punto da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Ci sono limiti di copertura

Per ciascun Sinistro il costo del biglietto per il rientro anticipato dell'Assicurato è a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro a persona dall'Italia e 500,00 euro a persona dall'estero.



Che cosa NON è assicurato?

Art.4.1 Esclusioni

Le Prestazioni non sono previste per i seguenti eventi:

- avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare; insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;**
- avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- determinati da dolo dell'Assicurato;**
- causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.**



Ci sono limiti di copertura?



Art. 5.1 Limite per annualità assicurativa

Se per la singola Prestazione non è indicato un limite minore, tutte le Prestazioni di assistenza che Generali Italia eroga tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance sono fornite per un massimo di tre volte per annualità assicurativa, fermi i limiti di Indennizzo specifici per Sinistro per ciascuna previsti.

Art. 5.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni oggetto della copertura, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Prestazione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
ASSISTENZA QUOTIDIANA		
Invio di un vetraio per interventi di emergenza sulle parti comuni	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Invio di un fabbro per interventi di emergenza sulle parti comuni	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera. A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni		300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e di manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Interventi di emergenza per danni da acqua		300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Ciascuna delle Prestazioni in elenco è erogabile per massimo 3 volte per annualità assicurativa		
ASSISTENZA STRAORDINARIA		
Invio OSS a un familiare non autosufficiente		200,00 euro per Sinistro per massimo 10 ore
Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio		200,00 euro per Sinistro per massimo 10 ore
Invio collaboratore familiare		200,00 euro per Sinistro per un massimo di 5 prestazioni della durata di 2 ore ciascuna
Viaggio di un familiare		300,00 euro per Sinistro



Trasloco		1.000,00 euro per annualità assicurativa La Prestazione è erogabile una volta per annualità assicurativa
Spese di alloggio sostitutivo		100,00 euro al giorno per persona per massimo di 15 giorni col limite per Nucleo familiare di 2.500,00 euro
Rientro anticipato		300,00 euro a persona dall'Italia e 500,00 euro a persona dall'estero per il costo del biglietto
Ciascuna delle Prestazioni in elenco è erogabile per massimo 3 volte per annualità assicurativa, salvo dove diversamente previsto.		



Dove vale la copertura?

Art. 6.1 Validità territoriale

Le Prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, salva espressa precisazione di un ambito di operatività più ampio nella singola Prestazione.

Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento s'intende esteso alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.

Le Prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

⁵A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati, con i limiti rispettivamente indicati nelle specifiche sezioni di Polizza, i beni che rientrano nella Partita Fabbricato.

Con la sezione Impianto solare termico e fotovoltaico sono, inoltre, assicurabili gli impianti solari termici e/o fotovoltaici esistenti nell'ubicazione indicata in Polizza fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti per l'uso.

Con le Garanzie opzionali Dedicato a te sono assicurabili anche i beni che rientrano nel Contenuto delle singole unità abitative.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le Garanzie In solidità operano se il Fabbricato indicato in Polizza corrisponde a quanto indicato in Polizza per Tipologia di Fabbricato, che ne identifica lo stato o la destinazione d'uso.

Le Tipologie di Fabbricato previste sono le seguenti:

- **Condominio**
 - o **Almeno 51% civile:** il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali
 - o **Meno del 51% civile:** il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali;
 - o **Presenza/Assenza di grandi magazzini, supermercati, autorimesse e stazioni di servizio e alberghi o parte di alberghi;**
 - o **Presenza/Assenza di cinematografi, teatri, discoteche, night club, depositi commerciali di infiammabili**
- **100% box privati**
- **Fabbricato in costruzione/ristrutturazione**
- **Fabbricati vuoti e inoccupati**

Art. 1.3 Colpa grave

Generali Italia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se causati con colpa grave del Contraente o Assicurato⁶.

STABILE START

(SEZIONE SEMPRE PRESENTE)



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 2.1 Rischi Assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e anche quelli ragionevolmente causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **azione meccanica del Fulmine;**
- c) **Esplosione o Scoppio** anche se si sono verificati all'esterno del Fabbricato **purché non causati da ordigni esplosivi conseguenti a eventi sociopolitici;**
- d) **Implosione;**
- e) **caduta di corpi celesti, aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate **esclusi ordigni esplosivi;**
- f) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **fumo, gas o vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato assicurato o di fabbricati contigui, **purché gli impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini**, oppure sviluppatasi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o Implosione che hanno colpito il Fabbricato assicurato o beni posti entro 50 metri da esse;



- h) **crollo di ponti, cavalcavia, viadotti** e loro parti purché costruiti a norma di legge e soggetti a regolare manutenzione;
- i) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti o in uso all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare o al Contraente, **purché in transito su pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua**;
- j) **caduta di ascensori e montacarichi** compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni.

Generali Italia, indennizza, inoltre:

- k) il costo sostenuto per il **rimpiazzo del combustibile** (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato;
- l) i danni materiali e diretti causati a **impianti e apparecchiature di terzi**, al servizio esclusivo del Fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica.

Se in Polizza è indicata una tra le seguenti Tipologie di Fabbricato:

- **"Fabbricati in costruzione/ristrutturazione"**
- **"Fabbricati vuoti e inoccupati"**

Generali Italia indennizza **esclusivamente** i danni materiali e diretti causati al Fabbricato dagli **eventi di cui alle precedenti lettere da a) a g)**.

Come opera la copertura

Se in Polizza è indicata la Tipologia di Fabbricato "Fabbricati in costruzione/ristrutturazione":

1. La copertura si intende prestata esclusivamente se, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, nei locali interessati:
 - è permanentemente presente personale con mansioni principalmente rivolte a sorvegliare e intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
 - non è presente materiale espanso in quantitativo superiore a 10 metri cubi;
 - non vengono effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
 - non è consentito fumare.
2. I danni causati da Incendio e/o Esplosione sono indennizzati alle seguenti condizioni:
 - attrezzature e mezzi antincendio efficienti devono trovarsi a portata di mano per la loro utilizzazione immediata nel cantiere;
 - un numero adeguato di operai deve essere addestrato nell'utilizzazione di tali attrezzature e continuamente pronto per un immediato intervento;
 - tutto il materiale infiammabile, in particolare liquidi e gas infiammabili, devono venir conservati in un posto sufficientemente distante dalle aree in cui vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione.

Art. 2.2 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile a termini dell'articolo Rischi assicurati, Generali Italia rimborsa, le spese supplementari sostenute per:

a) Spese di demolizione e sgombero

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro, anche in eccedenza rispetto alla Somma assicurata per il Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate con il limite per Sinistro della somma indicata nella specifica sezione di Polizza.

Le spese relative a rifiuti tossici e nocivi sono indennizzate, nell'ambito della somma indicata in Polizza per le spese di demolizione e sgombero, fino al 5% della stessa.

b) Perdita canone di locazione (solo se la Tipologia di Fabbricato è Condominio)

Perdita canone di locazione o mancato godimento del Fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, **col massimo di dodici mesi**.

I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile a essi relativo.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
- ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura



Fermo il limite di dodici mesi, la copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto al valore assicurato per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

c) Spese per inagibilità del Fabbricato (solo se la Tipologia di Fabbricato è Condominio)

Spese effettivamente sostenute per il trasloco e l'alloggio provvisorio in caso di inagibilità anche parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, col limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000,00 euro.

d) Spese di riprogettazione

Spese di riprogettazione del Fabbricato rese necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del Fabbricato distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, col limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000,00 euro.

e) Oneri e costi a Enti e autorità

Oneri e costi che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, col limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000,00 euro.

f) Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

✓ **Come si calcola l'Indennizzo per le maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB?**

Esempi

Danno da Incendio che ha coinvolto il tetto del Fabbricato

Caso 1

- Valore a nuovo del Fabbricato: 2.000.000,00 euro
 - Somma assicurata: 2.000.000,00 euro
 - Danno Accertato: 300.000,00 euro
 - Danno liquidabile: 300.000,00 euro
 - Indennizzo liquidato per il danno da Incendio: 300.000,00 euro
 - 20% maggiori spese per la ricostruzione nZEB: 60.000,00 euro
- Indennizzo liquidabile totale: 360.000,00 euro (300.000,00 + 60.000,00)
(inferiore alla Somma assicurata per il Fabbricato)

Caso 2

- Valore a nuovo del Fabbricato: 2.000.000,00 euro
 - Somma assicurata: 1.000.000,00 euro
 - Danno Accertato: 300.000,00 euro
 - Danno liquidabile: 150.000,00 euro (per applicazione del primo comma dell'articolo Assicurazione parziale (regola proporzionale) della sezione NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In solidità)
 - Indennizzo liquidato per il danno da Incendio: 150.000,00 euro
 - 20% maggiori spese per la ricostruzione nZEB: 30.000,00 euro
- Indennizzo liquidabile totale: 180.000,00 euro (150.000,00 + 30.000,00)
(inferiore alla Somma assicurata per il Fabbricato)



ATTENZIONE: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.3 Crollo e collasso strutturale

Che cosa è assicurato



Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da crollo/Rovina totale o parziale, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture del Fabbricato stesso anche quando non sono conseguenza diretta dello spargimento d'acqua (assicurabili con Garanzia Acqua condotta).

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi o difetto di costruzione o vizio/difetto di materiale nonché sovraccarico delle strutture portanti;
- b) lavori non eseguiti a regola d'arte o modifiche del Fabbricato assicurato intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
- d) Terremoto, maremoto, Inondazioni, Alluvioni, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o franamento del terreno;
- e) uragani, trombe d'aria, trombe marine e altri eventi atmosferici;
- f) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10%;
- con il limite per Sinistro e per annualità assicurativa, diversificato in funzione della vetustà del Fabbricato al momento del Sinistro come indicato nella seguente Tabella.

Limite di Indennizzo	Vetustà del Fabbricato
50% Somma assicurata	inferiore o uguale a 10 anni rispetto all'Anno di costruzione
40% Somma assicurata	superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione
30% Somma assicurata	superiore a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione

Art. 2.4 Estensione ai cristalli delle parti comuni

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato, nei limiti della Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza, dei costi necessari per rimpiazzare i cristalli intesi come lastre di:

- cristallo,
- mezzo cristallo,
- specchio e vetro

relative ai Fissi e infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle parti di uso comune del Fabbricato distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale o per fatto di terzi.

Si precisa che sono inclusi i costi di rimpiazzo delle Lastre integrate nel Fabbricato assicurato con funzione di parapetti dei balconi **purché direttamente danneggiate dalla violenza degli eventi atmosferici vento (e cose da esso trasportate o fatte crollare), grandine e pioggia.**

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto ed è prestata per le Lastre integre ed esenti da difetti alla data di effetto del contratto.

Se l'assicurazione riguarda un Fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la Garanzia opera esclusivamente per i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- a) i cristalli costituenti e/o aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua);
- b) i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
- c) i danni di scheggiatura o rigatura.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con applicazione della Franchigia per Sinistro indicata nella specifica Sezione di Polizza (se prevista).

Art. 2.5 Estensione al giardino

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza:



- i danni materiali e diretti causati agli alberi di proprietà del Fabbricato assicurato, che si trovano in spazi adiacenti e pertinenti all'ubicazione indicata in Polizza, da uno degli eventi assicurati che comporti il perimento o l'abbattimento della pianta stessa
- i costi di reimpianto di tali alberi con piante di uguale o analoga essenza della medesima età o, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato

Ci sono limiti di copertura

Tali danni e costi sono indennizzabili a concorrenza di **10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa**

- le spese supplementari sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza di **2.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- a) piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da comprometterne le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- b) arbusti ed essenze erbacee;
- c) danni verificatisi in conseguenza di Terremoti, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti e Bombe d'acqua;
- d) danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte;
- e) danni a parti dell'albero che non comportano il perimento o l'abbattimento della pianta;
- f) ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso;
- g) i costi di bonifica del terreno.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con applicazione di una Franchigia di euro 250,00.

Art. 2.6 Caduta di alberi e piante

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza:

- i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato dalla caduta, anche a seguito di sovraccarico di neve, di alberi e piante o loro parti, **fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi nei confronti del terzo danneggiante.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza del **20% della Somma assicurata alla Partita Fabbricato con il massimo di euro 50.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.**

- le spese supplementari sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro, compresi alberi, piante e cose danneggiate.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza di **10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

Che cosa NON è assicurato

Se il danno è causato da alberi e piante di proprietà condominiale, sono esclusi i:

- a) danni causati da piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da comprometterne le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- b) danni causati da abbattimento o potatura dell'albero;
- c) danni cagionati da alberi, o parti di essi, su cui non sia stata eseguita una manutenzione periodica;
- d) danni conseguenti a vento e cose da esso trascinate.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con applicazione dello Scoperto del **10% col minimo di 300,00 euro per Sinistro.**

Art. 2.7 Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico

Che cosa è assicurato

Se è assicurato un Fabbricato con particolari qualità storico artistiche, Generali Italia, **nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato**, indennizza anche i maggiori danni subiti dallo stesso a seguito di Sinistro indennizzabile (a termini delle Garanzie In solidità acquistate) eccedenti le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'articolo Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO** In solidità con danni ai beni assicurati.

A titolo esemplificativo e non limitativo, i danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche.

Tali danni possono consistere:

- a) nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) ;



- b) nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti (purché non ne derivi aggravio di Generali Italia);
c) nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio dove si colloca il Fabbricato danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a concorrenza del Massimale per Sinistro e annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

STABILE START		
Garanzia base		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, onda sonora, fumo gas e vapori, crollo di ponti, urto veicoli, caduta di ascensori e montacarichi	-	Somma assicurata per il Fabbricato
Spese supplementari		
• Demolizione e sgombero	-	indicato in Polizza (anche in eccedenza rispetto alla Somma assicurata per il Fabbricato) • col sottolimito, per rifiuti tossici e nocivi, del 5% dello stesso
• Perdita canone di locazione	-	• per massimo 12 mesi fino a 1/15 della somma che rispetto al valore assicurato per il Fabbricato compete alla singola unità immobiliare
• Spese per inagibilità del Fabbricato	-	• 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 5.000,00 euro
• Spese di riprogettazione	-	• 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro
• Oneri e costi a Enti e Autorità	-	• 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro
• Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)	-	• 20% dell'Indennizzo liquidabile
Garanzie Opzionali		
Crollo e collasso strutturale	Scoperto 10 %	
• Fabbricati con vetustà inferiore o uguale a 10 anni rispetto all'Anno di costruzione		50% della Somma assicurata per il Fabbricato
• Fabbricati con vetustà superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione		40% della Somma assicurata per il Fabbricato



<ul style="list-style-type: none"> Fabbricati con vetustà superiore a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione 		30% della Somma assicurata per il Fabbricato
Estensione ai cristalli delle parti comuni	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	Indicato in polizza
Estensione ai cristalli delle parti comuni	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	Indicato in polizza
Estensione al giardino	Franchigia per Sinistro 250,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per danni agli alberi e costi di reimpianto 2.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per spese supplementari per sgombero residui
Caduta di alberi e piante	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 300,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> 20% della Somma assicurata per il Fabbricato col massimo di euro 50.000,00 per Sinistro e annualità assicurativa per danni al Fabbricato 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per spese supplementari per sgombero residui
Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico		Massimale per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza

EVENTI ATMOSFERICI E STRAORDINARI

(SEZIONE OPZIONALE)

Nell'ambito della sezione opzionale **Eventi atmosferici e straordinari**, per acquistare le **Garanzie opzionali** previste per gli **Eventi atmosferici** è necessario aver acquistato le **relative Garanzie base**.



Che cosa è assicurato? **Garanzie base Eventi atmosferici**

Art. 2.8 Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i **danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato**, compresi i danni a installazioni esterne (quali, a titolo esemplificativo, cancelli, muri di cinta, recinzioni, antenne e camini) nonché al Cappotto termico, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione, **per effetto di:**

- a) **vento e cose da esso trasportate o fatte crollare**
- b) **pioggia**
- c) **grandine**

Sono compresi i danni:

- subiti da serramenti, vetrate e lucernari, **purché avvenuti direttamente a seguito di rotture o lesioni provocate al Tetto o alle pareti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui ai punti da a), b) e c);**
- subiti dai cristalli costituenti e/o aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua) **purché causati direttamente dalla violenza degli eventi atmosferici di cui ai punti a), b) e c);**
- da bagnamento all'interno del Fabbricato (**esclusi comunque i danni al Contenuto**) **purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui ai punti a), b) e c);**
- subiti da lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit), **purché causati direttamente dalla violenza dell'evento atmosferico di cui al punto a).**
- d) **sovraccarico di neve sui tetti**, con crollo totale e parziale delle relative strutture portanti, **a condizione che il Fabbricato sia conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o a norme introdotte successivamente con effetto retroattivo.**

Sono compresi i danni:

- verificatisi all'interno del Fabbricato (**esclusi comunque i danni al Contenuto**) sia conseguenti a crollo parziale o totale del Tetto dovuto al sovraccarico di neve, sia da bagnamento (**esclusi comunque i danni al Contenuto**) **purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo;**
- di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto conseguenti a sovraccarico di neve che ne pregiudichino la stabilità, **restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno tranne quelle realizzate in Legno lamellare incollato (UNI EN 14080) oppure in legno Microlamellare (UNI EN 14374).**

Che cosa NON è assicurato

Sono comunque esclusi i danni:

- di rottura di vetrate, serramenti e lucernari quando il loro danneggiamento non è causato dal crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato dal crollo totale o parziale del Fabbricato;
- subiti da tegole e impermeabilizzazioni quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca un altro senza soluzione di continuità, la presente Garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi, anche se conseguenti agli eventi atmosferici di cui ai punti da a) a d), i danni causati da:

- a) **maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina;**
- b) **Alluvioni e Inondazioni, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua e Allagamento in genere;**
- c) **cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;**
- d) **gelo, brina, siccità, Fulmine ed elettricità atmosferica in genere;**
- e) **stillicidio o umidità;**
- f) **valanghe, slavine, e spostamenti d'aria da queste originate;**



g) rottura o rigurgito od Occlusione dei sistemi di scarico dell'acqua piovana.

Sono, inoltre, esclusi i danni subiti da:

- h) fabbricati in stato di abbandono, in costruzione o in corso di rifacimento, pensiline, tende, insegne, pannelli solari/fotovoltaici, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- i) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto;
- j) lastre di cristallo o vetro compresi specchi pertinenti a ingressi, scale e altri vani d'uso comune e lastre integrate nel Fabbricato con funzione di parapetti dei balconi.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo (se previsto) rispettivamente indicato nella specifica sezione di Polizza per:
 - Vento e pioggia
 - Grandine
 - Sovraccarico neve
- fino a concorrenza per Sinistro delle percentuali della Somma assicurata alla Partita Fabbricato rispettivamente indicate nella specifica sezione di Polizza per:
 - Vento e pioggia
 - Grandine
 - Sovraccarico neve.

Per i danni subiti in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine sono previsti i seguenti sottolimiti per Sinistro e annualità assicurativa:

- per i danni al Cappotto termico, 20.000,00 euro
- per i danni alle installazioni esterne, 30.000,00 euro
- per i danni ai cristalli costituenti e/o aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua), fino a concorrenza del 10% della Somma assicurata prevista nella specifica sezione di Polizza rispettivamente per:
 - Vento e pioggia
 - Grandine

Per i danni subiti dalle lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit) in conseguenza di vento e cose da esso trasportate è previsto il sottolimito di 3.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

Art. 2.8.1 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

Se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termine della Garanzia Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, Generali Italia indennizza, le spese supplementari sostenute per:

a) Spese di demolizione e sgombero

Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito della Somma rispettivamente assicurata per Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve con il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile e con il massimo di 100.000,00 euro, ridotto, per le spese relative a rifiuti tossici e nocivi, a 20.000,00 euro.

b) Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito della Somma rispettivamente assicurata per Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Art. 2.9 Estensione Grandine su fragili

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, indennizza i danni materiali e diretti a serramenti, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica rigida (quali, a titolo esemplificativo, ondolux, policarbonato) per effetto di grandine.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite di per Sinistro indicato nella specifica Sezione di Polizza;
- con applicazione dello stesso Scoperto per Sinistro indicato in Polizza.





Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali Eventi Atmosferici

Art. 2.10 Estensione sovraccarico di neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, indennizza i danni materiali e diretti di:

- rottura di serramenti, vetrate, lucernari quando il loro danneggiamento non è causato dal crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato dal crollo totale o parziale del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Rimangono comunque esclusi i danni subiti da:

- tende, insegne e simili installazioni esterne;
- fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti; verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite di 5.000,00 euro per Sinistro;
- con applicazione di una Franchigia per Sinistro di 500,00 euro.

Art. 2.11 Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, indennizza i danni materiali e diretti alle tende frangisole dotate di anemometro (dispositivo utilizzato per misurare la velocità del vento capace di captare le oscillazioni del vento e determinarne la velocità in modo da poter rispondere prontamente, tramite controllo meccanico, con la chiusura della tenda) per effetto di:

- vento e cose da esso trasportate o fatte crollare;
- pioggia.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite di 3.000,00 euro per Sinistro e col limite indicato nella specifica Sezione di Polizza per annualità assicurativa;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 500,00 euro.

Art. 2.12 Estensione a Fabbricati e tettoie aperti

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, indennizza i danni materiali e diretti a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa NON è assicurato

Rimangono comunque esclusi i danni subiti dai beni posti sotto di essi.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite di 20.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con applicazione di una Franchigia per Sinistro di 500,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie Eventi straordinari

Art. 2.13 Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i guasti causati dai ladri a fissi ed infissi e il furto dei medesimi relativi ai vani di uso comune, comprese:

- le porte di ingresso dei singoli alloggi e delle pertinenze;
- le finestre, le portefinestre e gli accessi diversi dalle porte di ingresso delle abitazioni poste al piano terra.

Se l'Assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la Garanzia riguarda soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

Che cosa NON è assicurato

Rimangono comunque esclusi i danni alle Lastre.

Ci sono limiti di copertura



La Garanzia opera:

- coi limiti per Sinistro e col limite per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.14 Eventi sociopolitici

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i seguenti danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato:

- i danni diretti da Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni arrecati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- gli altri danni arrecati da persone che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi atti di terrorismo o sabotaggio;
- i danni derivanti da Esplosione e Scoppio di ordigni esplosivi;
- i danni avvenuti in occasione di furto o rapina, **eccetto quelli causati dai ladri a Fissi e infissi.**

Che cosa NON è assicurato

Rimangono comunque esclusi i danni:

- di furto;
- da imbrattamento;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
- diversi da Incendio, Esplosione e Scoppio avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza per Sinistro della percentuale della Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata nella specifica sezione di Polizza, col sottolimito, per danni al Cappotto termico, di 20.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo indicato nella specifica Sezione di Polizza (se previsto).



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

EVENTI ATMOSFERICI E STRAORDINARI		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base Eventi atmosferici		
Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve		Per Sinistro percentuale della Somma assicurata alla Partita Fabbricato rispettivamente indicata in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine - Sovraccarico neve
<ul style="list-style-type: none"> danni al Cappotto termico in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine 	Scoperto per Sinistro 10% minimo (se previsto) rispettivamente indicato in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine - Sovraccarico neve	<ul style="list-style-type: none"> 20.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> danni delle installazioni esterne in conseguenza degli eventi vento, pioggia e Grandine 		<ul style="list-style-type: none"> 30.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa



<ul style="list-style-type: none"> danni subiti dalle pareti del Fabbricato a facciata continua in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine 		<ul style="list-style-type: none"> 10% della Somma assicurata rispettivamente indicata in Polizza per: <ul style="list-style-type: none"> Vento e pioggia Grandine per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> danni subiti da lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit) in conseguenza di vento e cose da esso trasportate 		<ul style="list-style-type: none"> 3.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Spese supplementari		nell'ambito della rispettiva Somma assicurata per Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve
<ul style="list-style-type: none"> Demolizione e sgombero 		<ul style="list-style-type: none"> 10% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 100.000,00 euro, ridotto, per le spese relative a rifiuti tossici e nocivi, a 20.000,00 euro
<ul style="list-style-type: none"> Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building) 		<ul style="list-style-type: none"> 20% dell'Indennizzo liquidabile
Estensione grandine su fragili	Scoperto per Sinistro 10% minimo indicato in Polizza	Indicato in polizza
Garanzie opzionali Eventi atmosferici		
Estensione sovraccarico di neve	Franchigia per Sinistro di 500,00 euro	5.000,00 euro per Sinistro
Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro	Scoperto per Sinistro 10% minimo 500,00 euro.	<ul style="list-style-type: none"> 3.000,00 euro per Sinistro limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
Estensione a Fabbricati e tettoie aperti	Franchigia per Sinistro di 500,00 euro	20.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Garanzie Eventi straordinari		
Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi	-	<ul style="list-style-type: none"> Limite indicato in polizza per Sinistro limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
Eventi sociopolitici	Scoperto per Sinistro 10% minimo indicato in Polizza (se previsto)	per Sinistro % Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata in Polizza <ul style="list-style-type: none"> sottolimito per danni al Cappotto termico 20.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa

EVENTI CATASTROFALI

(SEZIONE OPZIONALE)

Nell'ambito della sezione opzionale Eventi catastrofali, per acquistare le Garanzie opzionali è necessario aver acquistato la Garanzia base.

Inoltre, per acquistare la Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua è necessario aver acquistato anche la Garanzia Alluvione, Inondazione.

Art. 2.15 Termine di aspettativa

Per le Garanzie Eventi Catastrofali è previsto un Termine di aspettativa di 15 giorni e pertanto, ferme restando le scadenze stabilite dal contratto, le stesse operano:

- o dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- o dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del pagamento del Premio, o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo.

Se la Garanzia sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, durante il suddetto Termine di aspettativa opera alle condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 2.16 Facoltà di recesso

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura Eventi Catastrofali, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi con le modalità descritte nell'articolo Comunicazione fra le parti.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 2.17 Terremoto

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – al Fabbricato assicurato causati da Terremoto, nei limiti della Somma indicata nella specifica sezione di Polizza, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti.

Agli effetti della presente Garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. Non è consentita la sottoscrizione della Garanzia Terremoto, in assenza dell'attivazione delle Garanzie base Stabile start.

Che cosa NON è assicurato

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultano originati da Terremoto;
- b) di eruzione vulcanica, di Inondazione, di Alluvione, anche se conseguenti a Terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato assicurato;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- f) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- g) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e a eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

La Garanzia Terremoto non opera per i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento dell'attivazione della presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura



In caso di Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo è sarà effettuato come segue:

- o con l'applicazione della Franchigia indicata nella specifica sezione di Polizza;
- o in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.17.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato - Dichiarazioni difformi e raddoppio della Franchigia

La Garanzia è prestata solo ed esclusivamente se il Fabbricato assicurato:

- non è in costruzione o in ristrutturazione;
- si trova in buone condizioni di statica e manutenzione;
- ha caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato nella specifica sezione di Polizza alla voce Tipologia costruttiva del Fabbricato.

Per i danni da Terremoto, il grado di pericolosità del rischio dipende dalla Tipologia costruttiva del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

- Cemento armato (->definizioni)
- Bioedilizia / Legno (->definizioni)
- Acciaio (->definizioni)
- Muratura (->definizioni)

Se, al momento del Sinistro, viene accertato che il Fabbricato ha una Tipologia costruttiva di pericolosità maggiore rispetto a quella dichiarata nella specifica sezione di Polizza, la Franchigia indicata in Polizza è raddoppiata.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.18 Alluvione, Inondazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati da Alluvione, Inondazione al Fabbricato assicurato.

Non è consentita la sottoscrizione della Garanzia Alluvione, Inondazione, in assenza dell'attivazione della Garanzia Terremoto.

Che cosa NON è assicurato

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, non diretto effetto dell'inondazione o dell'Alluvione sul Fabbricato assicurato;
- c) dovuti ad Allagamenti e Bombe d'acqua;
- d) causati da traboccamento o rigurgito di fognature non direttamente correlati all'evento;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a enti mobili all'aperto;
- g) a fabbricati costruiti in aree golenali; per area golenale si intende la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- o con l'applicazione di uno scoperto per Sinistro per Sinistro del 10% col minimo indicato indicati nella specifica sezione di Polizza;
- o fino a concorrenza per annualità assicurativa della percentuale della Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata nella specifica sezione di Polizza. Relativamente ai Per i danni ai locali interrati e seminterrati detta tale percentuale è si dovrà intendere ridotta del 50%.

Art. 2.19 Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia Alluvione, Inondazione Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) coperti dalla Garanzia Alluvione, Inondazione;
- b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;



- c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alla pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente Garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- o con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo indicato nella specifica sezione di Polizza;
- o fino a concorrenza per annualità assicurativa della Somma indicata nella specifica sezione di Polizza;
- o per i danni ai locali interrati e seminterrati, fino a concorrenza del 50% della suddetta Somma.

Art. 2.20 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nell'ambito del limite per annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque, se colpite più Garanzie Eventi catastrofali, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro se tali spese sono conseguenti a un danno indennizzabile a termine di una o più delle Garanzie Eventi catastrofali e se, in fase di liquidazione, non deve essere applicata la regola proporzionale di cui all'articolo Assicurazione parziale (regola proporzionale).

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera coi seguenti limiti per Sinistro:

- 10.000,00 euro, se il danno indennizzabile risulta inferiore o uguale a 100.000,00 euro;
- 10% del danno indennizzabile col limite di 50.000,00 euro, se il danno indennizzabile risulta maggiore di 100.000,00 euro.

Se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termine di una o più delle Garanzie Eventi catastrofali, Generali Italia, nell'ambito del limite per annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque, se colpite più Garanzie Eventi catastrofali, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, indennizza inoltre le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.



EVENTI CATASTROFALI		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base di sezione		
Terremoto	Franchigia indicata in Polizza (raddoppiata in caso di dichiarazione difforme sulla Tipologia costruttiva del Fabbricato con aggravamento di pericolosità)	Per annualità assicurativa % Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata in Polizza
Garanzie opzionali di sezione		
Alluvione, inondazione	Scoperto per Sinistro 10% minimo indicato in Polizza	Per annualità assicurativa percentuale della Somma assicurata alla Partita Fabbricato indicata in Polizza
Allagamento e Bombe d'acqua	Scoperto per Sinistro 10% minimo indicato in Polizza	Per annualità assicurativa Somma indicata in Polizza (limiti ridotti al 50% per danni ai locali interrati e seminterrati)
Operante per tutte le Garanzie attivate della sezione		
Spese supplementari	-	nell'ambito del limite per annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato
• Demolizione e sgombero	-	<ul style="list-style-type: none"> • 10.000,00 euro per Sinistro se il danno indennizzabile è ≤ a 100.000,00 euro • 10% del danno indennizzabile col massimo di 50.000,00 euro per Sinistro se il danno indennizzabile è > di 100.000,00 euro
• Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)	-	20% dell'Indennizzo liquidabile

IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO (SEZIONE OPZIONALE)

Nell'ambito della sezione opzionale Impianti idrico ed elettrico, per acquistare le Garanzie opzionali previste per l'Impianto idrico è necessario aver acquistato le relative Garanzie base.



Che cosa è assicurato? Garanzia base Impianto idrico

Art. 2.21 Acqua condotta

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti della Somma assicurata alla Partita **Fabbricato**, i danni materiali e diretti al Fabbricato stesso derivanti da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, nonché di impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana a servizio del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di:

- rottura causata da gelo;
- Occlusione di tubazioni e condutture;
- rigurgito o traboccamento di fognature;
- mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte;
- umidità, stillicidio;
- derivanti da interruzione di attività.

Sono inoltre esclusi i danni al Fabbricato provocati da:

- cedimento strutturale dello stesso, che non è conseguenza diretta di Sinistro indennizzabile a termini della presente Garanzia;
- cedimento o smottamento del terreno.

Sono sempre escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare o eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con l'applicazione per ogni Sinistro della Franchigia indicata nella specifica sezione di Polizza (se prevista).

Se la Franchigia pattuita in Polizza non supera l'importo di 250,00 euro, in caso di danno indennizzabile, se l'Assicurato ricorre alla Riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (Indennizzo in forma specifica), la Franchigia non è applicata, limitatamente alla sola parte di danno riparato.

✓ ESEMPIO

Sinistro indennizzabile che ha interessato le pareti di un appartamento, alcune delle quali rivestite in legno (boiserie)

- Per il ripristino delle pareti in muratura danneggiate interviene il provider/tecnico in Riparazione diretta e, se la Franchigia scelta per la Garanzia non supera l'importo di 250,00 euro, la stessa non si applica;
- Per il ripristino delle pareti rivestite in legno (boiserie) l'Assicurato non ricorre alla Riparazione diretta e sulla spesa indennizzabile sostenuta dall'Assicurato per tale ripristino è applicata la Franchigia pattuita.

Art. 2.22 Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati

Che cosa è assicurato

Generali Italia risponde dei danni subiti dalle Cose che si trovano in locali interrati o seminterrati a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie Impianto idrico acquistate.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente estensione vale quanto previsto agli articoli Persone non considerate terzi e Esclusioni delle Condizioni Specifiche Protezione patrimonio.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza di 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero Massimale indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità civile verso terzi;
- con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 500,00 euro.

Art. 2.23 Danni da interruzione di attività derivanti da acqua

Che cosa è assicurato



Generali Italia si obbliga a risarcire i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi e professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie Impianto idrico acquistate.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente estensione vale quanto previsto agli articoli Persone non considerate terzi e Esclusioni delle Condizioni Specifiche Protezione patrimonio.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza di 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con l'applicazione per ogni Sinistro di uno Scoperto del 10% con minimo di 250,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali Impianto idrico

Art. 2.24 Gelo

Che cosa è assicurato

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato causati da spargimento d'acqua verificatisi a seguito di rotture causate da gelo.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- Col limite di 3.000,00 euro per Sinistro e col limite indicato nella specifica Sezione di Polizza per annualità assicurativa;
- con l'applicazione per ogni Sinistro della Franchigia indicata in Polizza (se prevista).

Art. 2.25 Occlusione condutture e rigurgito fognature

Che cosa è assicurato

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato causati da spargimenti d'acqua, compreso il rigurgito di fognatura, verificatisi a seguito di Occlusione di condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, nonché della fognatura fino al punto di connessione alla rete fognaria pubblica.

Che cosa NON è assicurato

Sono comunque esclusi dalla presente estensione i danni causati da occlusione

- a) delle tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana non provocata da grandine e neve;
- b) della rete fognaria pubblica.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite di 3.000,00 euro per Sinistro e col limite indicato nella specifica sezione di Polizza per annualità assicurativa;
- per i danni da Occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve col limite di 3.000,00 euro per Sinistro e 5.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con l'applicazione per ogni Sinistro della Franchigia indicata in Polizza (se prevista).

Art. 2.26 Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas

Che cosa è assicurato

1. In caso di danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato indennizzabili in base alle Garanzie di cui agli articoli Acqua condotta e/o Occlusione condutture e rigurgito fognature, Generali Italia rimborsa le spese:

- a) sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi la cui rottura o Occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) strettamente connesse e necessarie alla ricerca della rottura o Occlusione che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta (anche attraverso indagini strumentali atte al contenimento dei costi della ricerca);
- c) necessariamente sostenute per la demolizione (compreso lo sgombero, lo smaltimento e il trasporto dei residui) e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato conseguenti all'attività di ricerca della rottura o Occlusione.

2. Generali Italia rimborsa le suddette spese anche in assenza di danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo.

Sono, inoltre, escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana esterni (non murati);



- impianti e tubature interrati;
 - impianti idrici per irrigazione;
 - tutti gli impianti di pertinenza delle piscine.
3. La Garanzia opera anche in caso di **dispersione di gas** relativa agli impianti di distribuzione di competenza del Condominio assicurato, posti al servizio del Fabbricato accertata dalla squadra di pronto intervento dell'Azienda di distribuzione.
- In tal caso, Generali Italia indennizza:
- a) le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
 - b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione (compreso lo sgombero, lo smaltimento e il trasporto dei residui) o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato conseguenti all'attività di ricerca della dispersione.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate necessarie per rendere conformi alle vigenti normative gli impianti al servizio del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- Per le coperture di cui ai punti 1. e 2., col limite per Sinistro e il limite per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione di Polizza;
- Per la copertura di cui al punto 3., col limite di 1.200,00 euro per Sinistro e 3.500,00 euro per annualità assicurativa;
- Per le coperture di cui ai punti 1., 2. e 3., con l'applicazione della Franchigia per Sinistro indicata nella specifica sezione di Polizza (se prevista). Per la copertura di cui al punto 3, se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, per qualsiasi motivo, accertata l'avvenuta richiesta di intervento da parte dell'Assicurato, non interviene, si applica lo Scoperto per Sinistro del 20% e la suddetta Franchigia vale quale minimo di Scoperto.

Se la Franchigia pattuita in Polizza non supera l'importo di 250,00 euro, in caso di danno indennizzabile, se l'Assicurato ricorre alla Riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (Indennizzo in forma specifica), la Franchigia non è applicata, limitatamente alla sola parte di danno riparato.

Art. 2.27 Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet)

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Ricerca e riparazione danni da acqua, Occlusione e dispersione gas, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per l'intervento di imprese specializzate nell'eliminare l'occlusione che ha dato origine al danno da fuoriuscita d'acqua, tramite l'utilizzo di sonde o getti d'acqua ad altra pressione (cosiddetto canal jet), **esclusi eventuali danni provocati dall'intervento stesso.**

Che cosa NON è assicurato

La presente estensione non opera se l'occlusione viene individuata in condutture di scarico della rete pubblica.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- con il limite per Sinistro e il limite per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione di Polizza;
- con applicazione della Franchigia per Sinistro di 200,00 euro.

Art. 2.28 Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Ricerca e riparazione danni da acqua, Occlusione e dispersione gas, in caso di rottura di tubature interrate, Generali Italia, **anche in assenza di danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato**, rimborsa le spese:

- a) sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate (e relativi raccordi) la cui rottura ha dato origine alla fuoriuscita d'acqua condotta;
- b) strettamente connesse e necessarie alla ricerca della rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta (anche attraverso indagini strumentali atte al contenimento dei costi della ricerca);
- c) necessariamente sostenute per la demolizione (compreso lo sgombero, lo smaltimento e il trasporto dei residui) o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato conseguenti all'attività di ricerca della rottura.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese derivanti da:

- a) infiltrazione di acqua piovana;
- b) gelo;
- c) Occlusione o rigurgito delle fognature;
- d) rottura degli impianti di carico e scarico delle piscine;
- e) rottura degli impianti di irrigazione.



Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite per Sinistro di 2.500,00 euro e il limite per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione della Franchigia per Sinistro indicata nella specifica Sezione di Polizza.

Se la Franchigia pattuita in Polizza non supera l'importo di 500,00 euro, in caso di danno indennizzabile, se l'Assicurato ricorre alla Riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (Indennizzo in forma specifica), la Franchigia non è applicata, limitatamente alla sola parte di danno riparato.

Art. 2.29 Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile a termine della Garanzia Acqua condotta, rimborsa il maggiore importo fatturato dall'azienda erogatrice del servizio idrico dovuto al consumo d'acqua derivante da perdite occulte, intendendosi per tali le dispersioni avvenute in una parte dell'impianto interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura, che verranno, pertanto, detratti dall'Indennizzo.

Come opera la copertura

La Garanzia è operante esclusivamente se nella fattura di pagamento emessa dall'azienda erogatrice del servizio idrico risulta un consumo di acqua che - riproporzionato al periodo di fatturazione (trimestre, semestre, ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso - supera la media dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti, o nel minor periodo dall'attivazione dell'utenza, maggiorata del 20%.

Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza.

In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'importo rimborsato viene calcolato applicando al maggior consumo così calcolato le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella specifica Sezione di Polizza;
- con l'applicazione della Franchigia per Sinistro indicata nella specifica Sezione di Polizza.

Art. 2.30 Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Ricerca e riparazione danni da acqua, Occlusione e dispersione gas, se la pavimentazione non è più reperibile sul mercato, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione dell'intero locale.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite per Sinistro e il limite per annualità assicurativa indicato nella specifica Sezione di Polizza.



Che cosa è assicurato? Garanzia Impianto elettrico

Art 2.31 Danni elettrici a impianti comuni

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti provocati agli impianti elettrici, apparecchi e macchine elettriche ed elettronici e relative componenti posti a servizio delle Parti comuni del Fabbricato assicurato e relative pertinenze (compresi i cancelli) da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, compresi l'azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- d) agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità immobiliari e delle relative pertinenze.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Ci sono limiti di copertura



La Garanzia opera:

- col limite per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza e, per le colonnine elettriche (di proprietà dei o in comodato ai condòmini) per la ricarica di veicoli elettrici con sottolimito per Sinistro di 3.000,00 euro e per annualità assicurativa di 10.000,00 euro;
- con applicazione della Franchigia per Sinistro indicata nella specifica sezione di Polizza (se prevista). Se la Franchigia pattuita nella specifica Sezione di Polizza non supera l'importo di 200,00 euro, in caso di danno indennizzabile, se l'Assicurato ricorre alla riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (Indennizzo in forma specifica), la Franchigia non è applicata, limitatamente alla sola parte di danno riparato

✓ **ESEMPIO**

Sinistro indennizzabile con danni all'impianto citofonico e alla scheda elettronica per l'apertura automatica del cancello di accesso all'area condominiale

- Per l'impianto citofonico il provider/tecnico incaricato interviene in Riparazione diretta ed effettua la riparazione e, se la Franchigia scelta per la Garanzia non supera l'importo di 200,00 euro, la stessa non si applica;
- La scheda elettronica per l'apertura automatica del cancello è irripetibile e deve, quindi, essere integralmente sostituita e sulla spesa per la sostituzione sostenuta dall'Assicurato è applicata la Franchigia pattuita.

- per le colonnine elettriche (di proprietà dei o in comodato ai condòmini) per la ricarica di veicoli elettrici con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 20% col minimo di 300,00 euro.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base Impianto idrico		
Acqua condotta	Franchigia indicata in Polizza (se prevista)	Somma assicurata per il Fabbricato
Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 500,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (Massimale RCT per autoveicoli)
Danni da interruzione di attività derivanti da acqua	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 250,00 euro	50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Garanzie opzionali Impianto idrico		
Gelo	Franchigia indicata in Polizza (se prevista)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 euro per Sinistro • limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
Occlusione condutture e rigurgito fognature	Franchigia indicata in Polizza (se prevista)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 euro per Sinistro • limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> • Danni da occlusione di tubazioni e condutture di raccolta/deflusso acqua piovana causati da grandine o neve 		<ul style="list-style-type: none"> • 3.000,00 euro per Sinistro • 5.000,00 euro per annualità assicurativa



Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista) per dispersione gas Scoperto 20% col minimo pari alla Franchigia in caso di non intervento dell'ente erogatore	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza col limite per dispersione gas di 1,200,00 euro per Sinistro e 3.500,00 per annualità assicurativa
Estensione spese eliminazione occlusione (canal jet)	Franchigia per Sinistro 200,00 euro	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza
Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	2.500,00 euro per Sinistro e limite per annualità assicurativa indicato in Polizza
Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza
Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile		Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza
Garanzia Impianto elettrico		
Danni elettrici impianti comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia per Sinistro indicata in Polizza • per le colonnine elettriche Scoperto per Sinistro 20% col minimo di 300,00 euro 	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza col limite per colonnine elettriche di: - 3.000,00 euro per Sinistro - 10.000,00 euro per annualità assicurativa

IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO (SEZIONE OPZIONALE)

Nell'ambito della sezione opzionale Impianto solare termico e fotovoltaico, per acquistare la Garanzia opzionale è necessario aver acquistato la Garanzia base.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 2.32 Impianto solare termico e fotovoltaico: Incendio, fenomeno elettrico e altri danni

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi di seguito indicati agli Impianti solari termici e/o fotovoltaici esistenti nell'ubicazione indicata in Polizza (architettonicamente integrati o non integrati) purché fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

INCENDIO E ALTRI EVENTI

- a) Incendio;
- b) Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) Fulmine, con esclusione dei Fenomeni elettrici conseguenti;
- d) Implosione;
- e) Caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate e corpi celesti, esclusi ordigni esplosivi;
- f) Onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) Urto di veicoli stradali non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato in transito sulla pubblica via o in aree a essa equiparabili, nonché su aree anche private, di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato.

EVENTI ATMOSFERICI

- h) Eventi atmosferici limitatamente a vento e cose da esso trascinate e grandine.
Sono compresi i danni di bagnamento:
 - verificatisi all'interno del Fabbricato (esclusi i danni al contenuto) purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
 - verificatisi a seguito di Occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni provocati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- sovraccarico neve, salvo quanto previsto al successivo capitolo SOVRACCARICO NEVE;
- umidità, stilloidico, trasudamento, infiltrazione;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

Ci sono limiti di copertura

Per Vento e cose da esso trasportate, la Garanzia opera con l'applicazione per ogni Sinistro di uno Scoperto per ciascun impianto assicurato del:

- 10% col minimo di 250,00 euro se l'impianto è architettonicamente integrato;
- 20% con il minimo di 750,00 euro se l'impianto non è integrato e la relativa Somma assicurata è inferiore o uguale a 10.000,00 euro;
- 20% col minimo di 1.000,00 euro se l'impianto non è integrato e la relativa Somma assicurata è superiore a 10.000,00 euro.

Per la Grandine la Garanzia opera:

- fino a concorrenza per Sinistro del 40% della Somma assicurata per l'impianto solare termico e fotovoltaico;
- con l'applicazione per ogni Sinistro di uno Scoperto del:
 - 10% col minimo di 750,00 euro se la Somma assicurata è inferiore o uguale a 10.000,00 euro;
 - 10% col minimo di 1.000,00 euro se la Somma assicurata è superiore a 10.000,00 euro.

SOVRACCARICO DI NEVE



i) Crollo totale o parziale del Tetto del Fabbricato su cui sono installati gli impianti dovuto a Sovraccarico di neve.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni provocati da:

- a) valanghe e slavine;
- b) gelo, da qualunque causa provocato.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza per Sinistro del 50% della Somma assicurata per l'impianto solare termico e fotovoltaico;
- con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 250,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia per sovraccarico neve decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca un altro senza soluzione di continuità, la presente Garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

EVENTI SOCIOPOLITICI E DOLOSI

j) Eventi sociopolitici:

- tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro Nucleo familiare o dai legali rappresentanti, dai socia responsabilità illimitata, dagli amministratori e dai componenti dei rispettivi Nuclei familiari.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi;
- da imbrattamento;
- se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 250,00 euro.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Valore intero.

RICORSO TERZI

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga, inoltre, a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi col limite di 3.000.000,00 di euro**, degli importi per capitale, interessi e spese che è tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio che hanno colpito gli impianti assicurati.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente estensione, vale quanto previsto all' articolo Persone non considerate terzi delle Condizioni Specifiche Protezione patrimonio.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del terreno, inondazioni, Alluvioni e Allagamenti;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di Fenomeno elettrico nonché a qualunque altra causa dovuti anche se conseguenti a Fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) dovuti a guasti meccanici in genere;



h) indiretti di qualsiasi genere.

FENOMENO ELETTRICO E GUASTI MACCHINE

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati agli impianti assicurati da:

- a) correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a Fulmine.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione

- b) rotture meccaniche dovute a vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili, corpi estranei, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando e di controllo, automatismi di regolazione e di segnalazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura, deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, manutenzione e revisione;
- c) ai moduli e componenti elettronici degli impianti assicurati (compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'utilizzo senza concorso di causa esterna.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza per Sinistro del 15% della Somma assicurata per l'impianto solare termico e fotovoltaico;
- con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 100,00 euro.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, solo se il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- d) causati da Terremoti, Inondazioni, Slluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;
- e) indiretti in genere, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- f) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore degli impianti assicurati.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga, inoltre, fino alla concorrenza del minore tra quello indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi e 1.500.000,00 di euro, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà degli impianti assicurati.

Interruzione di attività

La Garanzia vale anche per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi e professionali.

Come opera la copertura

La presente estensione per interruzione di attività opera solo per che i danni conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Garanzia.

Ci sono limiti di copertura



La presente estensione per interruzione di attività opera, per danni a Cose, fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato in Polizza per Responsabilità civile dell'impianto solare termico e fotovoltaico.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente estensione vale quanto previsto agli articoli Persone non considerate terzi e Esclusioni delle Condizioni Specifiche Protezione Patrimonio.

Sono comunque esclusi i danni da mancata produzione di energia da rivendere a terzi.

Art. 2.32.1 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, anche in eccedenza alla Somma assicurata per gli impianti solari termici e/o fotovoltaici, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

L'Indennizzo dovuto da Generali Italia per tali spese non potrà essere superiore al 10% dell'Indennizzo liquidabile per i danni agli impianti.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

Art. 2.33 Furto per l'impianto solare termico e fotovoltaico

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti del 50% della Somma assicurata per l'impianto solare termico e fotovoltaico indicata nella specifica sezione di Polizza, i danni materiali e diretti agli impianti solari termici e/o fotovoltaici (architettonicamente integrati o non integrati) fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati esistenti nell'ubicazione indicata in Polizza causati da:

- **Furto all'interno del Fabbricato** commesso con introduzione nei locali che danno accesso agli impianti assicurati:
 - **con scasso:** quando gli autori del furto si sono introdotti nei locali violandone le difese esterne mediante scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali;
 - **con sfondamento:** quando gli autori del furto si sono introdotti nei locali con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti degli stessi;
 - **con uso di grimaldelli o di arnesi simili:** quando gli autori del furto si sono introdotti nei locali tramite l'uso di grimaldelli o arnesi simili.

Ci sono limiti di copertura

Qualora non venga accertata effrazione o scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, la Garanzia opera con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 20%.

La Garanzia è estesa ai danni agli impianti in occasione di furto consumato o tentato, compresi gli atti vandalici.

- **Furto all'esterno del Fabbricato esclusivamente se:**
 - gli impianti sono installati in spazi esterni del Condominio;
 - i pannelli sono stabilmente ancorati al Fabbricato;
 - sono rispettate le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore;
 - il furto è avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui gli impianti sono fissati.

La Garanzia è prestata sul presupposto essenziale dell'adozione delle misure richieste e pertanto nessun indennizzo sarà dovuto in mancanza delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 1.000,00 euro.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro familiari o conviventi di fatto;
- c) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o mancato uso o altri eventuali pregiudizi.





Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base di sezione		
Impianto solare termico e fotovoltaico: Incendio, Fenomeno elettrico e altri danni		
<ul style="list-style-type: none"> Incendio e altri eventi 	-	Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Eventi atmosferici 	Scoperto per Sinistro: <ul style="list-style-type: none"> per impianto integrato 10% minimo 250,00 euro; per impianto non integrato 20% minimo 750,00 o 1.000,00 euro se la Somma assicurata è rispettivamente \leq o $>$ di 10.000,00 euro 	Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Grandine 	Scoperto per Sinistro: <ul style="list-style-type: none"> 10% minimo 750,00 euro se la Somma assicurata è \leq a 10.000,00 euro; 10% minimo 1.000,00 euro se la Somma assicurata è $>$ di 10.000,00 euro 	40% della Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Sovraccarico di neve 	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 250,00 euro	50% della Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Eventi sociopolitici e dolosi 	Scoperto per Sinistro 10% minimo 250,00	Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Ricorso terzi 		Massimale RCT col limite di 3.000.000,00 di euro
<ul style="list-style-type: none"> Fenomeno elettrico e guasti macchine 	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 100,00 euro	15% della Somma assicurata per l'Impianto
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile verso terzi 		Minore tra Massimale RCT e 1.500.000,00 di euro <ul style="list-style-type: none"> per danni a cose limite 20% per interruzione di attività



Spese supplementari		10% dell'Indennizzo liquidabile per i danni all'Impianto.
Garanzia opzionale di sezione		
Furto per l'impianto solare termico e fotovoltaico		50% della Somma assicurata per l'Impianto
• Furto all'interno del Fabbricato	Scoperto 20% in mancanza di scasso o effrazione	
• Furto all'esterno del Fabbricato	Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro	



DEDICATO A TE (SEZIONE OPZIONALE)



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

SPECIALE APPARTAMENTO

Art. 3.1 Incendio del Contenuto delle singole unità abitative

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, **nei limiti della Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza**, i danni materiali e diretti al Contenuto delle singole unità abitative e delle rispettive pertinenze comunicanti con i locali di abitazione causati da:

- a) **Incendio**, compresi i guasti conseguenti a un ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio;
- b) **Esplosione o Scoppio**, anche se si sono verificati all'esterno del Fabbricato, **purché non causati da ordigni esplosivi conseguenti a eventi sociopolitici**;
- c) **azione meccanica del Fulmine**;
- d) **Implosione**;
- e) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate esclusi ordigni esplosivi e **corpi celesti**;
- f) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti o in uso all'Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare o al Contraente, **purché in transito sulla pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua**;
- h) **caduta di ascensori e montacarichi**, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche, a seguito della rottura di congegni;
- i) **fumo gas o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato assicurato o di fabbricati contigui, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**, oppure sviluppati a seguito di Incendio o di Fulmine, Esplosione, Scoppio o Implosione che hanno colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 50 metri da esse.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera, per quanto presente nelle pertinenze, col limite del 10% della Somma assicurata.

Se al momento del Sinistro l'unità abitativa interessata è già assicurata per il medesimo rischio con polizza specifica, il suddetto limite è elevato al 20%.

Generali Italia indennizza inoltre, **purché conseguenti agli eventi di cui sopra** e anche in eccedenza alla Somma assicurata:

- l) i danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi **hanno colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 50 metri da esso**.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Si precisa che il Premio per la Garanzia è determinato in base al numero delle unità immobiliari dichiarate dal Contraente in Polizza al momento della sua sottoscrizione, in cui deve necessariamente essere riportato il numero totale delle unità immobiliari presenti nel Fabbricato.

Pertanto, se all'insorgere di un Sinistro il numero totale delle unità immobiliari risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 3.2 Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a indennizzare all'Assicurato i costi necessari per rimpiazzare i cristalli (intesi come: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro) relativi ai Fissi e infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione e aerazione del Fabbricato assicurato di proprietà dei singoli condòmini, distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.



Si precisa che il Premio per la Garanzia è determinato in base al numero delle unità immobiliari dichiarate dal Contraente in Polizza al momento della sua sottoscrizione, in cui deve necessariamente essere riportato il numero totale delle unità immobiliari presenti nel Fabbricato.

Pertanto, se all'insorgere di un Sinistro il numero totale delle unità immobiliari risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- a) i cristalli costituenti e/o aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua);
- b) i cristalli relativi a insegne e vetrine di attività commerciali o artigianali;
- c) i danni verificatisi nelle dipendenze e/o pertinenze;
- d) i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
- e) i danni di scheggiatura o rigatura.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con i seguenti limiti per annualità assicurativa
 - o 1.000,00 euro per singola unità immobiliare
 - o 15.000,00 euro per tutte le unità immobiliari
- con l'applicazione della Franchigia per Sinistro di 100,00 euro

Art. 3.3 Danni elettrici impianti delle singole unità immobiliari

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Danni elettrici a impianti comuni, Generali Italia indennizza i danni elettrici e/o elettronici agli impianti a servizio esclusivo delle singole unità immobiliari e delle relative pertinenze anche non comunicanti con i locali di abitazione.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo), si precisa che sono inclusi:

- impianti termici autonomi e di condizionamento d'aria condotti dai singoli condòmini;
- impianti di allarme, videocitofoni;
- impiantistica domotica.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Si precisa che il Premio per la Garanzia è determinato in base al numero delle unità immobiliari dichiarate dal Contraente in Polizza al momento della sua sottoscrizione, in cui deve necessariamente essere riportato il numero totale delle unità immobiliari presenti nel Fabbricato.

Pertanto, se all'insorgere di un Sinistro il numero totale delle unità immobiliari risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:


- a) dovuti a difetti di fabbricazione e/o di materiale;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore o il venditore delle cose assicurate;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione e a funzionamento improprio dell'impianto;
- d) di deperimento o logoramento che sono conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento;
- e) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite per Sinistro per unità immobiliare di 1.000,00 euro e il limite per annualità assicurativa per tutte le unità immobiliari indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione della Franchigia per Sinistro di 200,00 euro.



 **ATTENZIONE:**
Se un Sinistro riconducibile al medesimo evento determina una pluralità di danni elettrici riferibili agli impianti di diverse unità immobiliari, si applica un'unica Franchigia.

✓ **Esempio:** un fenomeno elettrico colpisce 2 unità immobiliari provocando danni liquidabili agli impianti della prima di 500,00 euro e agli impianti della seconda di 400,00 euro:

- si calcola l'Indennizzo liquidabile totale, pari a 900,00 euro;
- si detrae dall'ammontare complessivo la Franchigia unica di 200,00 euro.

Il danno liquidato sarà pari a 700,00 euro [(500,00+400,00) – 200,00]

Se un Sinistro riconducibile al medesimo evento determina una pluralità di danni elettrici riferibili agli impianti di una o più unità immobiliari e agli impianti comuni, si applica la maggiore tra la Franchigia pattuita in Polizza per la Garanzia Danni elettrici a impianti comuni e quella prevista per la presente Garanzia.

✓ **Esempio:** un fenomeno elettrico provoca danni liquidabili agli impianti di una o più unità immobiliari per un totale di 2.000,00 euro e un danno liquidabile agli impianti comuni di 5.000,00 euro e la Franchigia pattuita in Polizza per la Garanzia Danni elettrici a impianti comuni è di 500,00 euro:

- si calcola l'Indennizzo complessivamente liquidabile in base alle rispettive Garanzie per tutti i danni, pari a 7.000,00 euro;
- si detrae dall'ammontare complessivo la Franchigia di 500,00 euro.

Il danno liquidato sarà pari a 6.500,00 euro [(2.000,00+5.000,00) – 500,00].

Art. 3.4 Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto delle singole unità abitative, **escluse dipendenze e pertinenze delle stesse**, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del Fulmine e l'elettricità atmosferica.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche e particolari sono inoltre esclusi:

- i costi di intervento e di sostituzione delle componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e la manutenzione preventiva;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.

Per Apparecchiature elettroniche e particolari si intendono:

- Strumenti musicali;
- Apparecchi cine/foto/ottici quali a titolo esemplificativo: binocoli, videocamere, cineprese, macchine fotografiche (comprese le attrezzature per la stampa), proiettori;
- Apparecchi elettronici in genere quali a titolo esemplificativo: Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, palmari, Personal Computer (anche portatili), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, lettori DVD.

Come opera la copertura

La Garanzia è acquistabile se acquistate anche le Garanzie:

- Incendio del Contenuto delle singole unità abitative;
- Danni elettrici impianti delle singole unità immobiliari.

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Si precisa che il Premio per la Garanzia è determinato in base al numero delle unità immobiliari dichiarate dal Contraente in Polizza al momento della sua sottoscrizione, in cui deve necessariamente essere riportato il numero totale delle unità immobiliari presenti nel Fabbricato.

Pertanto, se all'insorgere di un Sinistro il numero totale delle unità immobiliari risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite per annualità assicurativa per unità abitativa di 1.000,00 euro e il limite per annualità assicurativa per tutte le unità abitative indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione della Franchigia per Sinistro di 200,00 euro; se al momento del Sinistro l'unità abitativa interessata è già assicurata per il medesimo rischio con polizza specifica, la Franchigia non si applica.





ATTENZIONE:

Se un Sinistro riconducibile al medesimo evento determina una pluralità di danni elettrici riferibili al Contenuto di diverse unità abitative, si applica un'unica Franchigia.

✓ **Esempio:** un fenomeno elettrico colpisce 2 unità abitative provocando danni elettrici per 800,00 euro al Contenuto della prima e 1.200,00 euro al Contenuto della seconda e nel corso dell'annualità assicurativa non si sono verificati altri Sinistri. Il limite complessivo per annualità assicurativa per tutte le unità abitative pattuito in Polizza è 3.000,00 euro.

Per la liquidazione del danno:

- si calcola l'Indennizzo liquidabile per ciascuna unità abitativa danneggiata: 800,00 euro e 1.000,00 euro (pari al limite per singola unità abitativa);
- si verifica che l'importo così calcolato non eccede il limite per annualità assicurativa per tutte le unità abitative
- si detrae dall'ammontare complessivo la Franchigia unica di 200,00 euro.

Il danno liquidato sarà pari a 1.600,00 euro [(800,00+1.000,00) – 200,00].

Art. 3.5 Furto per le singole unità abitative

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto delle singole unità abitative causati da:

- Furto con scasso** purché gli autori del furto si siano introdotti nelle unità abitative violando le difese esterne mediante scasso dei mezzi di protezione e chiusura;
- Furto con sfondamento** dei muri, pavimenti o soffitti dei locali aventi le caratteristiche costruttive di cui alle Dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- Furto senza scasso** purché gli autori del furto si siano introdotti nelle unità abitative mediante **uso fraudolento di chiavi**;
 - **Furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili**; qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali l'indennizzo verrà corrisposto **detraendo uno scoperto per Sinistro del 20%**; **se al momento del Sinistro l'unità abitativa interessata è già assicurata per il medesimo rischio con polizza specifica, lo Scoperto è ridotto al 10%**.
- Furto con scalata**, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiali;
- Furto commesso a seguito di introduzione clandestina**, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti il suo nucleo familiare, compresi i domestici, e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Rapina** verificatasi nell'unità abitativa, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette a recarsi all'interno.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- avvenuti nelle dipendenze e/o pertinenze;
- avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione anche nucleare, Implosione, Scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave di:
 - persone del Nucleo familiare;
 - persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
 - persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - dipendenti dell'Assicurato;
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
- da furto di Gioielli e preziosi e Valori;
- quando l'unità abitativa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione; si precisa che la presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie o riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Come opera la copertura

La Garanzia è acquistabile se:

- acquistate anche le Garanzie Incendio del Contenuto delle singole unità abitative, Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi;
- sono assicurate tutte le unità abitative del Condominio.



La Garanzia opera a Primo Rischio assoluto.

Si precisa che il Premio per la Garanzia è determinato in base al numero delle unità immobiliari dichiarate dal Contraente in Polizza al momento della sua sottoscrizione, in cui deve necessariamente essere riportato il numero totale delle unità immobiliari presenti nel Fabbricato.

Pertanto, se all'insorgere di un Sinistro il numero totale delle unità immobiliari risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- col limite per Sinistro di 2.000,00 euro per unità abitativa e il limite per Sinistro e annualità assicurativa di 10.000,00 euro.

SPECIALE AMMINISTRATORE

Art. 3.6 Portavalori amministratore

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'amministratore del Condominio (sia egli un terzo o un condòmino) dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione dei Valori nei seguenti casi:

- furto subito a seguito di infortunio o di improvviso malore dell'amministratore;
- furto subito con destrezza, limitatamente ai casi in cui l'amministratore ha indosso o a portata di mano i Valori medesimi;
- rapina o sottrazione di Valori subita mediante violenza alla persona o minaccia.

Come opera la copertura

La copertura opera unicamente in occasione dell'espletamento delle mansioni di amministratore del Fabbricato indicato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata:

- col limite di 1.500,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10%.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
DEDICATO A TE		
SPECIALE APPARTAMENTO		
Incendio del Contenuto delle singole unità abitative	-	Indicato in Polizza col limite del 10% dello stesso per le pertinenze, elevato al 20% se opera analoga copertura sulla singola unità abitativa
Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari	Franchigia per Sinistro 100,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00 euro per singola unità immobiliare per annualità assicurativa • 15.000,00 euro per tutte le unità immobiliari per annualità assicurativa
Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari	Franchigia per Sinistro 200,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00 euro per Sinistro per unità immobiliare • Limite per annualità assicurativa per tutte le unità immobiliari indicato in Polizza



Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative	Franchigia per Sinistro 200,00 euro. La Franchigia non si applica se opera analoga copertura sulla singola unità abitative	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00 euro per unità abitativa per annualità assicurativa • Limite per anno indicato in Polizza per tutte le unità abitative
Furto per le singole unità abitative	In caso di furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili per cui non è accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali: Scoperto per Sinistro del 20%, ridotto al 10% se opera analoga copertura sulla singola unità abitative	<ul style="list-style-type: none"> • 2.000,00 euro per Sinistro per unità abitativa • 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
SPECIALE AMMINISTRATORE		
Portavalori amministratore	Scoperto per Sinistro 10%	<ul style="list-style-type: none"> • 1.500,00 euro per Sinistro • 10.000,00 euro per annualità assicurativa



NORME COMUNI IN SOLIDITÀ



Che cosa NON è assicurato?

Art.4.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) in conseguenza di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazione, salvo quanto previsto per le Garanzie Eventi catastrofali, se acquistate;
- b) in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- c) in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo quanto previsto per la Garanzia Eventi sociopolitici, se acquistata;
- d) da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare;
- e) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) causati con dolo dell'Assicurato. Se l'Assicurazione è stipulata da un Condominio, in caso di atto doloso di un singolo condòmino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- g) elettrici a macchine e impianti elettrici ed elettronici, anche se causati da Fulmine o da altro evento per il quale è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto per le Garanzie Impianto elettrico, se acquistate.

Esclusione Cyber

Le Garanzie In solidità non coprono:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “Atto Cyber” (-->definizione) e “Incidente Cyber” (-->definizione) ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato Informatico” (-->definizione), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Per tale esclusione non è applicabile l'articolo **Colpa grave**, che pertanto si intende nullo e privo di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fermo quanto sopra statuito, si precisa che restano inclusi in copertura:

- i danni, non altrimenti esclusi in polizza, derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla copertura assicurativa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 6.2 Forma dell'assicurazione

La forma di copertura assicurativa per le Garanzie che riguardano danni materiali e diretti alle cose assicurate è prestata:

- per il Fabbricato a **Valore Intero**
 - per il Contenuto a **Primo Rischio Assoluto**
- come indicato nella specifica sezione di Polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 7.1 Mutamento della Tipologia di Fabbricato in corso di contratto

Premesso che il Premio è convenuto anche in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine a **Tipologia di Fabbricato** e **Tipologia costruttiva di Fabbricato**, si precisa che se, in base alle suddette dichiarazioni, **in Polizza è indicata la Tipologia del Fabbricato "Fabbricati in costruzione/ristrutturazione"**, una volta ultimati i lavori il Contraente/Assicurato deve darne avviso a Generali Italia e il Contraente è tenuto a pagare l'aumento di Premio per le variare caratteristiche del rischio.

Se il Sinistro si verifica prima dell'adempimento da parte del Contraente/Assicurato di entrambi i suddetti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile.

⁶A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO

PROTEZIONE PATRIMONIO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

L'Assicurazione può essere stipulata per un Condominio o per l'unico proprietario dell'intero Fabbricato.

Se l'Assicurazione è stipulata per un Condominio sono assicurati:

- tutti i condòmini in quanto tali;
- l'Amministratore del Condominio.

Con Garanzia opzionale dedicata possono essere ricompresi tra gli Assicurati anche i dipendenti del Condominio (ad esempio il portiere e il giardiniere).

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le Garanzie Protezione Patrimonio operano se il Fabbricato indicato in Polizza corrisponde a quanto indicato in Polizza per Tipologia di Fabbricato, che ne identifica lo stato o la destinazione d'uso.

Le Tipologie di Fabbricato previste sono le seguenti:

- **Condominio**
 - o **Almeno 51% civile:** il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali
 - o **Meno del 51% civile:** il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali;
 - o **Presenza/Assenza di grandi magazzini, supermercati, autorimesse e stazioni di servizio e alberghi o parte di alberghi;**
 - o **Presenza/Assenza di cinematografi, teatri, discoteche, night club, depositi commerciali di infiammabili**
- **100% box privati**
- **Fabbricato in costruzione/ristrutturazione**
- **Fabbricati vuoti e inoccupati**



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenni gli Assicurati, **fino al Massimale per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza**, di quanto sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge per:

- Morte
- Lesioni personali
- Danni a cose

involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale **diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fognatura** verificatosi in relazione a:

- proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e dei relativi impianti fissi
- proprietà e conduzione delle Parti comuni dello stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

In caso di contratto stipulato da un Condominio per l'intera proprietà:

sono considerati terzi anche i singoli condòmini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

Ci sono limiti di copertura

Fermi gli eventuali diversi limiti di Indennizzo, Franchigie e/o Scoperti espressamente previsti per le singole coperture specifiche, la Garanzia opera con l'applicazione della Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista).

Art. 2.1.1 Antenne e parabole centralizzate, spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato, impianti solari termici e fotovoltaici



Che cosa è assicurato

La Garanzia vale anche per:

- a. i danni che derivano dalle antenne o parabole radio-telericeventi centralizzate, dagli spazi pertinenti al Fabbricato indicato in Polizza, anche tenuti a giardino o parco, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi, **esclusi i danni da abbattimento o potatura**;
- b. recinzioni, cancelli automatici, attrezzature sportive e per giochi, piscine e impianti sportivi a esclusivo uso condominiale, **purché in buono stato di conservazione e manutenzione**;
- c. i danni imputabili alla proprietà di strade private che conducono dalla strada pubblica al Fabbricato indicato in Polizza o collegano più immobili appartenenti allo stesso, **purché siano asfaltate e ferma comunque l'esclusione dei danni da circolazione e impiego di veicoli a motore**;
- d. i danni che possono derivare dalla proprietà dei pannelli solari fotovoltaici e termici, **purché non assicurati con la sezione Impianto solare termico e fotovoltaico**.

Art. 2.1.2 Committenza lavori di straordinaria manutenzione

Che cosa è assicurato

La Garanzia vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sulle parti comuni del Fabbricato indicato in Polizza.

Che cosa NON è assicurato

Per la presente copertura, in caso di lavori comportanti ristrutturazioni o interventi sulle strutture portanti del Fabbricato, sono esclusi i danni a cose.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- a) da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- c) verificatisi dopo l'ultimazione dell'attività/lavori;
- d) derivanti dall'uso di macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età o comunque non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- e) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Come opera la copertura

La copertura opera a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; si tratti di persone diverse dal l'Assicurato stesso e risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi;
- le imprese esecutrici esercitino regolarmente l'attività edile e siano in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- fino a concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza col limite di 300.000,00 euro;
- per i danni corporali: limitatamente ai casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dal Codice penale⁷;
- per i danni a cose: con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo 500,00 euro.

Art. 2.1.3 Danni a terzi da Incendio

La Garanzia vale anche per i danni a terzi conseguenti a incendio, fumo, Esplosione e Scoppio del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza col limite di 3.000.000,00 di euro.

Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia vale anche per i danni materiali che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi e professionali conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Garanzia.

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente se i danni sono conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato in Polizza;
- con uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 500,00 euro.

Art. 2.1.5 Danni da inquinamento accidentale



Che cosa è assicurato

La Garanzia vale anche per i danni conseguenti a Inquinamento derivante da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato o del maggior immobile del quale lo stesso forma eventualmente parte.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- fino a concorrenza di 250.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 2.500,00 euro.

Art. 2.1.6 Responsabilità civile personale dell'amministratore

Che cosa è assicurato

La Garanzia vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dell'amministratore del Fabbricato, (sia egli un terzo o un condòmino) per i danni corporali e materiali compresi nell'oggetto della stessa, **purché non causati da fatto doloso dell'amministratore stesso.**

Art. 2.2 Responsabilità civile verso prestatori d'opera

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato fino al Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza di quanto è tenuto a pagare per capitale, interessi e spese per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente di cui è ritenuto civilmente responsabile ai sensi:

- delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro⁸
- del Codice civile.

Ci sono limiti di copertura

Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione è operante esclusivamente per gli infortuni dai quali è derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

La Garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS.

Che cosa NON è assicurato

Sono comunque escluse le malattie professionali.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve essere in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere** (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.3 Danni a terzi da spargimento acqua

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa anche ai danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, nonché di impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana a servizio del Fabbricato.

Per questa Garanzia i genitori e i figli dell'Assicurato, residenti in unità abitative distinte, che hanno subito danni a seguito degli eventi sopra elencati sono considerati terzi.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo;
- da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi e professionali; tali danni sono garantiti nei termini e limiti previsti nelle Condizioni Specifiche In solidità – Impianto Idrico;
- a cose in locali interrati e seminterrati; tali danni sono garantiti nei termini e limiti previsti nella nelle Condizioni Specifiche In solidità – Impianto Idrico.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:



- con applicazione della stessa Franchigia per Sinistro indicata in Polizza per la Garanzia Acqua condotta della sezione in solidità (se prevista).

Art. 2.4 Danni da caduta di neve o ghiaccio

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve o ghiaccio dai tetti.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione è prestata:

- fino a concorrenza di **100.000,00 euro per Sinistro**;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del **10%** col minimo di **500,00 euro**.

Art. 2.5 Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del Condominio⁹ in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle normali mansioni inerenti la conduzione delle Parti comuni del Fabbricato medesimo.

La presente estensione di garanzia opera anche per:

- la sostituzione delle lampadine elettriche e l'effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non è richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione;
- la pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell'acqua;
- la pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati a uso esclusivo del Fabbricato, la pulizia e l'innaffiamento degli spazi a verde;
- la conduzione delle caldaie di riscaldamento ovvero dell'impianto centrale di riscaldamento e/o condizionamento o dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda;
- l'intervento in caso di emergenza sull'impianto dell'ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta per consentire l'allontanamento delle persone.

Che cosa NON è assicurato

Si precisa che dalla presente estensione restano sempre esclusi i danni:

- alle Cose trasportate su mezzi di trasporto sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di tali operazioni nonché in ogni caso alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- dei quali il dipendente deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge.

Come opera la copertura

Se la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati prescrivono, per alcune mansioni, il possesso di certificato di abilitazione e/o la frequenza di uno specifico corso di formazione, la presente estensione è efficace nei confronti del dipendente soltanto se lo stesso li ha regolarmente conseguiti/frequentati.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione è prestata:

- con l'applicazione per danni a cose di uno Scoperto per Sinistro del **10%** col minimo di **200,00 euro** e il massimo di **3.000,00 euro**.





Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

DEDICATO A TE SPECIALE APPARTAMENTO

Art. 3.1 Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari

Che cosa è assicurato

Generali Italia, nel limite del Massimale previsto nella specifica sezione di Polizza, tiene indenni i singoli conduttori (condòmini, locatari e portiere) dei locali del Fabbricato indicato in Polizza adibiti a:

- abitazione
- studio professionale o ufficio e con accesso esclusivo al vano scale condominiale

di quanto sono tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi, compresi gli altri conduttori e il Condominio, per morte, lesioni personali e danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla conduzione dei suddetti locali e alle normali attività extraprofessionali svolte nell'ambito delle Parti comuni diverse dalla conduzione delle stesse.

In caso di appartamenti, la Garanzia si estende anche ai componenti del Nucleo familiare del conduttore.

Esclusivamente per i danni da spargimento d'acqua, sono considerati terzi i genitori e i figli dell'Assicurato residenti all'interno del Fabbricato in unità abitative distinte.

COMMITTENZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È compresa la responsabilità civile che può derivare al conduttore nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione con le stesse esclusioni e condizioni di operatività previste per i lavori di straordinaria manutenzione nelle sezioni Che cosa NON è assicurato e Come opera la copertura dell'articolo Committenza lavori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite di 100.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Che cosa NON è assicurato

Per la presente Garanzia:

- salvo quanto espressamente indicato per i danni da spargimento d'acqua, non sono considerati terzi il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli del conduttore, tutti i componenti il suo Nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- sono esclusi i danni alla parte del Fabbricato detenuta dal conduttore che ha causato il danno.

Per i danni da spargimento d'acqua sono comunque escluse le fattispecie che sono previste dalla Garanzia Danni a terzi da spargimento d'acqua e dalle Garanzie Impianto idrico della sezione In solidità, anche se non acquistate.

Sono inoltre esclusi i danni causati da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di:

- a) rottura causata da gelo;
- b) Occlusione di tubazioni e condutture;
- c) rigurgito o traboccamento di fognature;
- d) mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte;
- e) umidità, stillicidio.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni al Fabbricato, comprese le relative pertinenze, la copertura opera con una Franchigia per Sinistro di 200,00 euro.

Per i danni da spargimento d'acqua subiti dalle Cose di terzi che si trovano in locali interrati o seminterrati, la copertura opera:

- fino a concorrenza di 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero Massimale;
- con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 500,00 euro.

Per i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi e professionali da spargimento d'acqua, la copertura opera:

- fino a concorrenza di 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con l'applicazione per ogni Sinistro di uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro.



SPECIALE AMMINISTRATORE

Art. 3.2 Responsabilità civile dell'amministratore condòmino

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne il condòmino che svolge la funzione di amministratore del Condominio assicurato di quanto è tenuto a risarcire quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali e danni materiali e diretti provocati a terzi, alla proprietà condominiale, ai singoli condòmini e/o conduttori nello svolgimento del mandato affidatogli nei termini previsti dal codice civile¹⁰ e nel rispetto di ogni altro obbligo posto a suo carico da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.

La Garanzia comprende:

- a. la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto;
- b. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore **purché non derivanti da furto, rapina o Incendio**;
- c. multe, ammende, e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai suoi singoli condòmini per errori imputabili all'amministratore.

Quando comincia la copertura e quando finisce

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione purché relative a errori commessi nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Che cosa NON è assicurato

Non sono risarcibili i danni:

- relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c. della sezione Che cosa è assicurato;
- conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- non attinenti all'amministrazione del Fabbricato indicato in Polizza;
- conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore e non derivanti dalla legge.

Ci sono limiti di copertura

- La Garanzia opera nel limite del Massimale di 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.
- Per i Sinistri relativi a sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al Condominio il suddetto Massimale si intende ridotto a 1/3.
- In ogni caso, la Garanzia opera con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 200,00 euro.



NORME COMUNI PROTEZIONE PATRIMONIO



Che cosa NON è assicurato?

Art. 4.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo Nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b. l'Amministratore del Condominio e le persone che si trovano con lui nei rapporti di cui alla lettera a. esclusivamente quando subiscono un danno per responsabilità a lui imputabile;
- c. le persone che, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente la manutenzione e pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti, nonché la conduzione di questi ultimi salvo quanto previsto dall'articolo Responsabilità civile verso prestatori d'opera;
- d. le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone che si trovano con lui nei rapporti di cui alla lettera a. rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitano il controllo;
- e. se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - o il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a.
 - o le società controllanti, controllate o collegate¹¹ e i loro amministratori.

Art 4.2 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni:

- a) provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni nonché derivanti da altre attività comunque remunerate dell'Assicurato, degli inquilini o dei condòmini o dei loro familiari conviventi di fatto;
- b) alle cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- d) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- e) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- f) conseguenti a detenzione o impiego di sostanze esplosive;
- g) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- h) di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- i) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e a tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché agli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- j) alle cose contenute in locali interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dalla Garanzia In solidità di cui all'articolo Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati, se acquistata;
- k) indennizzabili a termine delle Garanzie In solidità;
- l) derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
- m) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) che derivano da multe, ammende, sanzioni in genere, salvo quanto previsto dalla Garanzia di cui all'articolo Responsabilità civile dell'amministratore condòmino, se acquistata;
- o) che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie azioni e attività;
- p) relativi alla conduzione delle singole unità immobiliari, salvo quanto previsto dalla Garanzia di cui all'articolo Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari, se acquistata;
- q) subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto previsto dalla Garanzia di cui all'articolo Responsabilità civile verso prestatori d'opera;
- r) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti e pluviali, salvo quanto previsto dalla Garanzia di cui all'articolo Danni a terzi da spargimento acqua, se acquistata;
- s) da caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti, salvo quanto previsto dalla Garanzia di cui all'articolo Danni da caduta di neve o ghiaccio, se acquistata;



- t) conseguenti a Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo Danni da inquinamento accidentale.

Esclusione Cyber

Le Garanzie Protezione Patrimonio non coprono:


- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “**Atto Cyber**” (-->definizione) e “**Incidente Cyber**” (-->definizione) ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “**Dato Informatico**” (-->definizione), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che restano inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.





Ci sono limiti di copertura?

Art. 5.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati

In caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro, i **Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza sono unici e costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia.**

Art. 5.2 Massima esposizione - Danno in serie

In caso di più i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi (danno in serie), il Sinistro si considera unico anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

Art. 5.3 Massimale aggregato per sinistro

Nel caso di Sinistri che coinvolgono contemporaneamente la Garanzia Responsabilità civile verso terzi e la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera, **Generali Italia non risponderà comunque per una somma superiore al Massimale per Sinistro previsto e indicato in Polizza come Massimale aggregato.**

TABELLE RIASSUNTIVE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Tabella 1

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base di sezione		
Responsabilità civile verso terzi	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	Massimale indicato in Polizza
<ul style="list-style-type: none"> Antenne televisive, spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato, proprietà di pannelli solari fotovoltaici e termici 	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Committenza lavori di straordinaria manutenzione 	Danni corporali: escluse lesioni non gravi o gravissime Scoperto per Sinistro 10% minimo 500,00 euro per danni a cose	- fino a concorrenza del 50% del Massimale col limite di 300.000,00 euro
<ul style="list-style-type: none"> Danni a terzi da Incendio 	-	- fino a concorrenza del Massimale col limite di 3.000.000,00 di euro
<ul style="list-style-type: none"> Danni da interruzione di attività 	Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 500,00 euro	- fino a concorrenza del 20% del Massimale
<ul style="list-style-type: none"> Danni da inquinamento accidentale 	Scoperto per Sinistro 10% col minimo 2.500,00 euro	- col limite di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile personale dell'amministratore 	-	-
Responsabilità civile verso prestatori d'opera	per danni a prestatori d'opera non assicurati INAIL Franchigia relativa del 5% per Invalidità Permanente	Massimale indicato in Polizza
In caso di Sinistro che colpisce contemporaneamente le Garanzie Responsabilità civile verso terzi Responsabilità civile verso prestatori d'opera		Massimale per Sinistro indicato in Polizza come Massimale aggregato
Garanzie opzionali di sezione		



Danni a terzi da spargimento acqua	Franchigia per Sinistro, indicata in Polizza (se prevista)	-
Danni da caduta di neve o ghiaccio	Scoperto per Sinistro I 10% minimo 500,00 euro	100.000,00 euro per Sinistro
Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti	per danni a cose Scoperto per Sinistro 10% minimo 200,00 euro e massimo 3.000,00 euro	-

Tabella 2

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie opzionali		
SPECIALE APPARTAMENTO		
Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari	per i danni al Fabbricato, comprese le sue pertinenze, Franchigia per Sinistro 200,00 euro	·Massimale indicato in Polizza
• Committenza lavori di straordinaria manutenzione		·100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
• Danni da spargimento d'acqua a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 500,00 euro	·100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (Massimale per autoveicoli)
• Danni da interruzione di attività derivanti da spargimento d'acqua	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 250,00 euro	·50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
SPECIALE AMMINISTRATORE		
Responsabilità civile dell'amministratore condòminio	Scoperto per Sinistro 10% minimo 200,00 euro	50.000,00 euro per annualità assicurativa col limite di 1/3 per sanzioni fiscali, multe e ammende



Dove vale la copertura?

Art. .6.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie operano per i rischi relativi a Fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

⁷ Art. 583 del Codice penale.

⁸ Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965 e art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000 per i lavoratori parasubordinati

⁹ Come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

¹⁰ Art. 1130 del Codice civile.

¹¹ Art. 2359 del Codice civile

PROTEZIONE LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare 800 572 572 - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono:

- il Contraente
- l'amministratore del Condominio
- gli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi

Art. 1.2 Spese ricompresa in garanzia

Che cosa è assicurato

Nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, Generali Italia assume il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si rendono necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati, conseguente a un Sinistro rientrante in Garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- spese di assistenza in sede stragiudiziale;
- spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
- Spese peritali, per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- Spese di giustizia;
- spese processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di procedura penale);
- Spese di soccombenza liquidate a favore di controparte, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- spese conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- spese per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta in Arbitrato;
- spese per l'indennità, **posta a esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici**;
- spese per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, **fino a due tentativi**.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 2.1 Protezione legale

Che cosa è assicurato

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati relativi al Fabbricato indicato in Polizza se:

- a) sottoposti a procedimento penale per Delitto colposo e per Contravvenzione, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- b) sottoposti a procedimento penale per Delitto doloso, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con Sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato¹² o derubricazione del reato da doloso a colposo.



In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i casi di:

- estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento).

Che obblighi ho

Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando hanno avuto comunque notizia di coinvolgimento nell'indagine penale

- c) subiscono danni extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- d) devono sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera soltanto se il Sinistro è coperto da un'apposita assicurazione di Responsabilità Civile e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base a tale assicurazione¹³.

Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, anche se esistente e in regola con il pagamento delle rate di Premio, non possa essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera a primo rischio.

Che obblighi ho

Gli Assicurati sono tenuti a dichiarare, al momento della denuncia del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e a esibirne copia a seguito di semplice richiesta da parte di DAS.

- e) devono sostenere vertenze di Diritto civile **il cui valore di lite sia superiore a 500,00 euro** relative a:
 - controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
 - controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente;
 - controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il Fabbricato.
- f) devono presentare opposizione davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

A titolo esemplificativo questa copertura vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs n. 152/2006 (Codice dell'ambiente);
- L. 25/01/1994 n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, (Norme per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici), e successive integrazioni e modificazioni;
- D. Lgs n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e successive integrazioni e modificazioni.

Che cosa NON è assicurato

È sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la Garanzia vale se la somma ingiunta, per singola violazione, è pari o superiore a 1.000,00 euro.

Art. 2.2 Consulenza legale telefonica

Che cosa è assicurato

Oltre alle Garanzie sottoscritte, Generali Italia offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie oggetto delle Garanzie attivate.

Il servizio opera:

- **nell'ambito delle materie previste in copertura;**
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800 562 562 e tramite il numero +039 045 83 92 721 per le richieste dall'estero.**

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.





Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art.3.1 Vertenze con condòmini e conduttori

Che cosa è assicurato

La Garanzia Protezione legale è estesa alla tutela dei diritti del Contraente quando deve sostenere vertenze con condòmini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, **per le quali il valore di lite è superiore a 500,00 euro.**

Ci sono limiti di copertura

La presente copertura:

- è prestata con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa;
- nel caso di recupero di quote condominiali vale a condizione che il condòmino non risulti già inadempiente nell'esercizio precedente a quello di efficacia della Garanzia.

Art.3.2 Pacchetto incentivi fiscali

Che cosa è assicurato

In estensione a quanto previsto dalla Garanzia Protezione legale, la copertura opera per sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc), comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti.

L'estensione di garanzia è prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al Condominio indicato in Polizza, **purché il contenzioso sia riferito alle Parti comuni del Condominio.**

Come opera la copertura

In tutti i casi la copertura opera alle seguenti condizioni:

1. esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso;
2. per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica che si concludono durante il periodo di validità del contratto;
3. se il contenzioso coinvolge più Assicurati solo tramite l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui abbiano rilasciato la relativa procura. DAS non si fa carico degli onorari per l'Assistenza legale prestata da legali diversi.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con il limite di un solo Sinistro per annualità assicurativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 4.1 Esclusioni

Non sono comprese le seguenti spese:

- il pagamento di multe o ammende
- gli oneri fiscali diversi da:
 - o l'IVA non detraibile dall'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati
 - o il contributo unificato

Non sono, inoltre, comprese:

- le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Gestione del sinistro e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza, delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In accordo – Protezione Legale;**
- le spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.
Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹⁴;



- le spese rimborsate dalla controparte.
Se DAS ha anticipato tali spese l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- le spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- le spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, a titolo di esempio, gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).

L'assicurazione non vale:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere;
- in materia fiscale/tributaria, ad eccezione dei procedimenti penali di cui al punto b) dell'articolo Protezione legale e di quanto previsto dalla Garanzia di cui all'articolo Pacchetto incentivi fiscali, se acquistata;
- in materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dagli articoli Protezione legale, lettera f) e Privacy;
- per controversie e procedimenti relativi a Fabbricato diverso da quello indicato in Polizza;
- per controversie relative a:
 - o ristrutturazione comportante la trasformazione sostanziale dell'immobile,
 - o compravendita,
 - o demolizione e costruzione ex novo degli edifici;
- per vertenze con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- per controversie con Generali Italia;
- per controversie tra Contraente e condòmini o conduttori, salvo quanto previsto dalla Garanzia di cui all'articolo Vertenze con condòmini e conduttori, se acquistata.

In caso di vertenza fra più Assicurati nell'ambito dello stesso contratto, la Garanzia è prestata solo in favore del Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 5.1 Massimali

Per ogni Sinistro, Generali Italia assume a proprio carico l'onere delle spese oggetto dell'assicurazione fino a raggiungimento del Massimale indicato in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzia base di sezione		
Protezione legale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza
Consulenza legale telefonica	-	
Garanzie Opzionali di sezione		
Vertenze con condòmini e conduttori	-	Massimo 3 Sinistri per annualità assicurativa
Pacchetto incentivi fiscali	-	Massimo un Sinistro per annualità assicurativa



Dove vale la copertura?



Art. 6.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di Danno extracontrattuale di cui all'articolo Protezione legale, lettere a), b), c) e d);
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, in caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale di cui all'articolo Protezione legale, lettera e);
- in Italia, Città del Vaticano e Stato Repubblica di San Marino, nei casi di opposizione alle sanzioni amministrative (articolo Protezione legale, lettera f)), e per le coperture di cui agli articoli Privacy, Vertenze con condòmini e/o conduttori e Pacchetto incentivi fiscali, se attivato.

Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia e in relazione a leggi e normative italiane.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie

Nei casi di controversie di Diritto civile di natura contrattuale è previsto il Termine di aspettativa di 90 giorni.

Se il presente contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, un altro stipulato con Generali Italia con coperture analoghe a quelle di cui al punto e) dell'articolo Protezione legale, il Termine di aspettativa di cui sopra decorre:

- dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti;
- dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.

I termini in cui operano le Garanzie di Tutela legale sono precisati nell'articolo Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia, contenuto nella sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

¹² Ai sensi dell'art. 408 del Codice di procedura penale.

¹³ Ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

¹⁴ Art. 1292 del Codice civile.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art 1.1 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'Indennizzo e determinare la stessa cessazione dell'Assicurazione⁵.

Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che determina un aggravamento o una riduzione del rischio stesso¹⁶.



Ad esempio, rispetto delle Garanzie In solidità

- costituisce un aggravamento di rischio incendio il deposito di una grande quantità di materiale infiammabile
- costituisce una riduzione del rischio terremoto l'adeguamento antisismico del Fabbricato

Se, al verificarsi di un Sinistro, viene riscontrato che le dichiarazioni in base alle quali il Contraente ha beneficiato di una riduzione del Premio non corrispondono al reale stato delle cose, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art.1.2 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato:

- **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle di cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinata a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario);
- **in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori** e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno¹⁷.

Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto **devono essere fatte per iscritto tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 1.5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Il Premio è unitario e, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.





Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.


Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti¹⁸.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'[App MyCattolica](#).

Art. 2.2 Indicizzazione

Se indicato in Polizza, il contratto è indicizzato e riporta lo specifico indice di adeguamento. A ogni scadenza annuale del Premio, le Somme assicurate, i Massimali e il Premio sono aggiornati in proporzione alle variazioni percentuali **dell'Indice del costo di ricostruzione di un Fabbricato residenziale** pubblicate dall'**Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)** in conformità di quanto segue.

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa, l'adeguamento non si applica.
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.





Esempio:

Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**:

- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati del **12%**
- **Il Premio** è adeguato dell'**8,5%**: 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per le seguenti Garanzie In solidità:

- **Incendio del Contenuto delle singole unità abitative;**
- **Impianto solare termico e fotovoltaico;**
- **Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari;**
- **Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative;**
- **Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari;**
- **Furto per le singole unità abitative.**

Art. 2.3 Adeguamento del premio in relazione alla vetustà del fabbricato

Se il Fabbricato assicurato ha vetustà da 0 a 60 anni, a ogni scadenza annuale il Premio dovuto per le Garanzie Impianto idrico di seguito elencate viene adeguato in relazione al maggior rischio derivante dalla vetustà del Fabbricato.

Elenco delle Garanzie

Acqua condotta

Gelo

Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas

Occlusione condutture e rigurgito fognature

Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrato

La vetustà del Fabbricato è determinata in base all'Anno di costruzione o all'Anno di ricostruzione integrale impianto idraulico, se effettuata e dichiarata in Polizza.

COME SI CALCOLA L'ADEGUAMENTO

L'adeguamento si calcola applicando al Premio dell'anno precedente un aumento del **2%**.

Se il contratto è anche indicizzato, il Premio si calcola come segue:

- si adegua il Premio dell'anno precedente per vetustà del Fabbricato;
- sul Premio così adeguato si applica l'indicizzazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza.

Salvo quanto diversamente pattuito in Polizza, il contratto di durata pari o superiore a un anno è stipulato con clausola di tacito rinnovo e, alla scadenza, a prescindere dalla sua durata originaria, viene prorogato automaticamente per un altro anno e così successivamente.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Il contratto stipulato senza tacito rinnovo perde efficacia alla sua scadenza naturale senza bisogno di alcuna formalità.

Le Garanzie Eventi catastrofali hanno durata annuale e, se il contratto ha durata poliennale, in mancanza di disdetta, si rinnovano tacitamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Art. 4.1 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. **A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.** Di conseguenza Generali Italia rimborsa al



Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.**

Art. 4.2 Disdetta e Recesso.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso Generali Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte.

In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Generali Italia può esercitare la medesima facoltà, con le stesse modalità, in relazione alle Garanzie Eventi catastrofali, ove operanti, in occasione di ogni scadenza annuale delle stesse. **Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo a tali Garanzie, che pertanto si intendono cessate alla scadenza. In tal caso il contratto continua per le restanti Garanzie.**

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga del contratto, se prevista, o delle sole Garanzie Eventi catastrofali inviando **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.** La comunicazione di disdetta è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate in scadenza, salvo espressa indicazione che vale esclusivamente per le Garanzie Eventi catastrofali.

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**¹⁹.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le parti.**

Art 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione e/o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione, da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche (incluse quelle derivanti da maggiori costi e/o oneri gestionali) determinate da modifiche oggettive alle condizioni praticate sui mercati, compresi quelli di riassicurazione, e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione e/o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti le tecnologie e gli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione e/o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Solo se la modifica consiste nell'aumento del prezzo delle coperture e/o dei servizi oggetto del contratto, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione e/o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione e/o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. **Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**



COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Art. 5.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto di assicurazione Cattolica&Speciale Condominio relativi alla gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto al seguente indirizzo:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 – e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

¹⁵ Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

¹⁶ Artt. 1897, 1898 del Codice civile.

¹⁷ Articolo 1910 del Codice civile.

¹⁸ Art. 1901 del Codice civile.

¹⁹ Art. 1899 del Codice civile.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art.1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare il Fabbricato indicato in Polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.



Come posso disdire la polizza?

Art.1.2 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere dall'Assicurazione a seguito della denuncia di ogni Sinistro effettuata a termini di contratto.

Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata;**
- **se è esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;**
- **se è esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:
dall'Italia al numero verde 800 572 572
dall'estero al numero +039 02 58240565

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome;
- b) tipo di assistenza di cui ha bisogno e documentazione eventualmente richiesta per poter usufruire della relativa Prestazione;
- c) numero di Polizza e codice della fascia tessera indicato nella specifica sezione di Polizza;
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;
- e) recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

Per erogare le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali²¹. **Contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e a condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.**

²⁰ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In Solidità con danni ai beni assicurati




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art.1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia²¹;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta di Generali Italia), entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica);
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

 **ATTENZIONE:** In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai punti a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo .

Art.1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.

Art.1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, sarà il Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro a nominarlo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;



- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'articolo Obblighi in caso di sinistro della presente sezione;
- d) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Fabbricato

Premesso che:

1. Il Valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo dello stesso, escludendo soltanto il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico;
2. Il valore del Fabbricato al momento del Sinistro si ottiene applicando alla stima del Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante (Valore allo stato d'uso),

l'ammontare del danno si determina:

- a) stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate;
- b) deducendo da tale risultato il valore dei residui al momento del Sinistro.

Al momento del Sinistro il danno è liquidato detraendo dalla spesa di cui alla lettera a) la percentuale dell'eventuale deprezzamento di cui al punto 2.

Il supplemento di Indennizzo determinato dalla differenza tra Valore a nuovo e valore al momento del Sinistro, viene corrisposto solo una volta eseguita la ricostruzione, **se ciò avviene, salvo casi di comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**



✓ **Come si calcola l'Indennizzo?**

ESEMPIO:

1. Fabbricato di 6.300 mc (superficie lorda di circa 2.100 mq)

Valore a nuovo del Fabbricato (spesa per ricostruzione integrale senza tenere conto dell'area su cui è costruito e dell'eventuale presenza di statue e affreschi con valore artistico):

- 300,00 euro al mc - costo di ricostruzione a nuovo
- **1.890.000,00 euro** (300,00 euro * 6.300 mc) – valore di preesistenza

Somma assicurata: 2.000.000,00 di euro

Il rischio è sufficientemente assicurato e non si applica, quindi, la regola proporzionale di cui al successivo articolo Assicurazione parziale (regola proporzionale)

2. Percentuale di deprezzamento stimato al momento del Sinistro: 25%

Valore del Fabbricato al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso): 1.417.500,00 di euro (1.890.000,00 – 472.500,00)

SINISTRO PER DANNO DA ACQUA CONDOTTA CON DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI DI UN LOCALE

Mq distrutti dal Sinistro (pareti da reintonacare e imbiancare): 10

Mq danneggiati dal Sinistro (pareti solo da imbiancare): 5

Spesa per ricostruire le parti distrutte (reintonacare e imbiancare):

28 euro mq

280,00 euro (28,00 euro * 10 mq)

Spesa per riparare le parti danneggiate (imbiancare):

13 euro mq

65,00 euro (13,00 euro * 5 mq)

a) Spesa per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate: 345,00 euro (280,00 + 65,00)

b) Valore dei residui al momento del Sinistro: 0

Ammontare del Danno accertato: 345,00 euro

Ammontare del Danno liquidabile: 345,00 euro

Deprezzamento al momento del Sinistro: 86,25 (25% del Danno liquidabile)

- Danno liquidabile allo stato d'uso al momento del Sinistro: 258,75 euro (345,00 – 86,25)
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 86,25 euro

Garanzia Acqua condotta senza Franchigia

- Indennizzo liquidato allo stato d'uso al momento del Sinistro: 258,75 euro
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 86,25 euro (25% del Danno liquidabile)

Garanzia Acqua condotta con Franchigia per Sinistro di 100,00 euro

Ammontare del Danno accertato: 345,00 euro

Ammontare dell'Indennizzo liquidabile: 245,00 euro (345,00 – 100,00)

- Indennizzo liquidato allo stato d'uso al momento del Sinistro: 183,75 euro
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 61,25 euro (25% del Danno liquidabile)



ATTENZIONE: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi

Resta convenuto che l'ammontare del danno complessivamente indennizzabile non può mai superare il doppio del valore che i locali avevano al momento del Sinistro.

✓ **ESEMPIO:**

1. Valore a nuovo del Fabbricato: 10.000.000,00 di euro

2. Percentuale di deprezzamento stimato al momento del Sinistro: 80% (8.000.000,00 di euro)

Valore del Fabbricato al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso): 2.000.000,00 di euro

Limite assoluto di Indennizzo (doppio del Valore allo stato d'uso del Fabbricato): 4.000.000,00 di euro

SINISTRO DA INCENDIO DEL FABBRICATO

Ammontare del Danno accertato: 5.000.000,00 euro

Deprezzamento al momento del Sinistro: 1.000.000,00 di euro (80% del Danno accertato)

Ammontare del Danno liquidabile: 4.000.000,00 euro (limite assoluto di Indennizzo)

- Danno liquidabile allo stato d'uso al momento del Sinistro: 1.000.000,00 di euro
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 3.000.000,00

Impianto solare termico e fotovoltaico

Il valore delle cose assicurate, al momento del Sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non è più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento nonché le imposte, qualora queste non possono essere recuperate



dall'Assicurato.

L'ammontare del danno si determina separatamente per ogni singola Somma assicurata o Massimale nel seguente modo:

- a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione (danno parziale), si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate; nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale), si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo. Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) Si stima il valore dei residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come indicato al punto a), diminuito dell'importo di cui al punto b).

✓ **Come si calcola l'Indennizzo?**

ESEMPIO:

- Valore a nuovo dell'Impianto solare termico e fotovoltaico: 30.000,00 euro
- Somma assicurata per l'Impianto: 30.000,00 euro

Il rischio è sufficientemente assicurato e non si applica, quindi, la regola proporzionale di cui al successivo articolo Assicurazione parziale (regola proporzionale)

SINISTRO CON DANNO PARZIALE CAUSATO DA GRANDINE A DUE PANNELLI SOLARI

- a) Spesa per riparare i pannelli danneggiati: 2.000,00 euro
 - b) Valore dei residui al momento del Sinistro: 0
- Limite di Indennizzo per Sinistro previsto per la copertura Grandine: 12.000,00 euro (40% della Somma assicurata)
 - Scoperto previsto per la copertura Grandine: 10% col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro
- Ammontare del Danno accertato: 2.000,00 euro
Ammontare del Danno liquidabile: 2.000,00 euro (il danno rientra nel limite di Indennizzo di 12.000,00 euro)
Indennizzo liquidato: 1.000,00 euro (2.000,00 euro – minimo di Scoperto di 1.000,00 euro)



ATTENZIONE: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale), la suddetta determinazione del danno riguarda solo gli impianti e gli apparecchi funzionanti ed è valida a condizione che:

- 1) i danni si siano verificati entro tre anni dalla data di installazione;
- 2) il rimpiazzo sia eseguito entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Generali Italia.

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e al punto 2) si applicano le norme che seguono:

- a) Si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- b) Si stima il valore dei residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come indicato al punto a), diminuito dell'importo di cui al punto b).

✓ **Come si calcola l'Indennizzo?**

ESEMPIO:

- Valore a nuovo dell'Impianto solare termico e fotovoltaico: 30.000,00 euro
- Somma assicurata per l'Impianto: 30.000,00 euro

Il rischio è sufficientemente assicurato e non si applica, quindi, la regola proporzionale di cui al successivo articolo Assicurazione parziale (regola proporzionale)

SINISTRO CON DANNO TOTALE CAUSATO DA FENOMENO ELETTRICO

- a) Spesa per ripristinare l'intero Impianto: 30.000,00 euro
 - b) Valore dei residui al momento del Sinistro: 0
- Limite di Indennizzo per Sinistro previsto per la copertura Fenomeno elettrico: 4.500,00 euro (15% della Somma assicurata)
 - Scoperto previsto per la copertura Fenomeno elettrico: 10% col minimo di 100,00 euro per Sinistro
- Ammontare del Danno accertato: 30.000,00 euro
Ammontare del Danno liquidabile: 4.500,00 euro (limite di Indennizzo)
Indennizzo liquidato: 4.050,00 euro (4.500,00 euro – 450,00 – 10% del Danno liquidabile)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di



rimpiazzo a nuovo dell'impianto con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento o quando coinvolge la totalità dei beni presenti all'esterno del Fabbricato.

Generali Italia si riserva in ogni caso il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Cristalli, Danni elettrici/Fenomeno elettrico

Contenuto delle singole unità abitative

Il valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del Sinistro, è ottenuto secondo il seguente criterio:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate, deducendo il valore di eventuali residui.

Art. 1.5.1 Maggiori spese per Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building) sono riconosciute a lavori ultimati in conformità alle suddette caratteristiche se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori.

Art. 1.6 Assicurazione parziale (regola proporzionale) – Tolleranza di scopertura contratti indicizzati

Se al momento del sinistro, dalle stime fatte²³ risulta che il valore a nuovo delle cose assicurate eccede la Somma assicurata, Generali Italia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

✓ Come si applica la regola proporzionale?

ESEMPIO DI ASSICURAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO:

- Valore a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: 300.000,00 euro
- Somma assicurata: 200.000,00 euro
- Danno accertato: 30.000,00 euro
- Danno liquidabile: 20.000,00 euro $(30.000,00 * 200.000,00/300.000,00)$

Tuttavia, se il contratto è indicizzato, l'Indennizzo viene pagato integralmente anche se il valore della Partita risulta superiore alla Somma assicurata di non oltre il 10%. Qualora detto limite risulti superato, la regola proporzionale vale per l'eccedenza.

Art.1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Per la Partita Fabbricato, il "supplemento di indennizzo" è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.

Il pagamento di tale supplemento, è corrisposto, nell'ambito del limite di Indennizzo previsto dalla copertura assicurativa, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.

Se il valore di acquisto è inferiore al limite di Indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art.1.8 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo

In caso di esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di



un acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, alle seguenti condizioni:

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 100.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto non prima di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, solo se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non può comunque superare 1.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Art.1.9 Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa²⁴ verso il responsabile del Sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art.1.10 Garanzie Impianti idrico ed elettrico - Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)

Per le seguenti Garanzie, se acquistate, in caso di Sinistro indennizzabile, l'Assicurato, in alternativa all'Indennizzo ordinario, può avvalersi del servizio di Riparazione diretta:

- Acqua condotta;
- Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas;
- Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate;
- Danni elettrici a impianti comuni.

In particolare:

- la Riparazione diretta può essere richiesta al momento del Sinistro per il tramite dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto;
- a seguito della richiesta, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un provider/tecnico che provvedono all'accertamento e alla riparazione del danno.

La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta di non dover anticipare il costo della riparazione e, nei limiti previsti per le singole Garanzie, la non applicazione della Franchigia.

²¹ Art. 1914 del Codice civile.

²² Art. 1913 del Codice civile.

²³ Con le norme del precedente articolo Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

²⁴ Art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per le Garanzie

Responsabilità civile:

- **In accordo – Protezione patrimonio**
- **In solidità – Garanzie di Responsabilità civile**
 - **Danni alle cose di terzi in locali interrati/seminterrati**
 - **Danni da interruzione di attività derivanti da acqua**
 - **Impianto solare termico e fotovoltaico - Ricorso terzi e Responsabilità civile**



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve **inviare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza²⁵.**

La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

ogni caso l'Assicurato deve:

- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica la normativa²⁶;**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- **comunicare tempestivamente richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
- **trasmettere tempestivamente a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo Nucleo familiare;**
- **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;**
- **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al Sinistro è facoltà di Generali Italia posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.5 Pluralità di assicurazioni - Assicurati diversi dal Contraente

Se l'Assicurato diverso dal Contraente usufruisce di altre polizze di responsabilità civile che comprendono i rischi oggetto delle Garanzie di responsabilità civile Cattolica&Speciale Condominio, tali Garanzie sono operanti, nei limiti convenuti, in eccedenza rispetto alle garanzie previste dalle suddette altre polizze.

²⁵ Art. 1913 del Codice civile.

²⁶ Art. 1915 del Codice civile



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In accordo - Protezione Legale



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia

Il Sinistro si intende insorto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:

- la data in cui si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato o di una norma contrattuale da parte dell'Assicurato o della controparte, nei restanti casi.

Se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

Le Garanzie operano per i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24.00 del giorno di efficacia del contratto, se si tratta di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali, di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di controversie contrattuali.

Se il presente contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, un altro stipulato con Generali Italia con coperture analoghe a quelle di cui al punto e) dell'articolo Protezione legale, Il Termine di aspettativa di 90 giorni cui sopra decorre:

- dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti;
- dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.

Si precisa che:

- La Garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea²⁷, invito a presentarsi²⁸ e accompagnamento coattivo²⁹;
- In caso di controversie individuali di lavoro con dipendenti derivanti esclusivamente da interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica col giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
- La Garanzia non opera per i Sinistri che insorgono da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto erano già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione erano già state chieste da uno degli stipulanti.**

La Garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro un anno dalla sua cessazione.**

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promesse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati.

Art. 1.2 Denuncia di sinistro e scelta legale

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

- DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572** (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00) **e al numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero**, in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.



In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 1.3 Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati³⁰. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come, a titolo di esempio, mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato



In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Fax al numero 045/8351023;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione³¹.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

²⁷ Art. 374 del Codice di procedura penale.


²⁸ Art. 375 del Codice di procedura penale.

²⁹ Art. 376 del Codice di procedura penale.

³⁰ Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05.

³¹ D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.





Cattolica&Speciale Condominio - STRUTTURA E DEFINIZIONI



PAG.




STRUTTURA	1
DEFINIZIONI COMUNI	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ E IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO	8
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE	9



Cattolica&Speciale Condominio - CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

PAG.





 Che cosa è assicurato?	11
Art. 1.1 Colpa grave	11
 Che cosa è assicurato? Garanzie base	11
ASSISTENZA QUOTIDIANA	11
Art. 2.1 Invio di un vetraio per interventi di emergenza sulle parti comuni	11
Art. 2.2 Invio di un fabbro per interventi di emergenza sulle parti comuni	11
Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni	11
Art. 2.4 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	11
Art. 2.5 Interventi di emergenza per danni da acqua	12









ASSISTENZA STRAORDINARIA	12
Art. 3.1 Informazioni legali	12
Art. 3.2 Informazioni fiscali immobiliari	12
Art. 3.3 Informazioni burocratiche	13
Art. 3.4 Informazioni sulla sicurezza degli impianti	13
Art. 3.5 Invio OSS a un familiare non autosufficiente	13
Art. 3.6 Invio baby sitter/assistenze familiare a domicilio	13
Art. 3.7 Invio collaboratore familiare	13
Art. 3.8 Viaggio di un familiare	13
Art. 3.9 Trasloco	14
Art. 3.10 Spese di alloggio sostitutivo	14
Art. 3.11 Rientro anticipato	14
 Che cosa NON è assicurato?	14
Art. 4.1 Esclusioni	14
 Ci sono limiti di copertura?	14
Art. 5.1 Limite per annualità assicurativa	14
Art. 5.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative	15
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	15
 Dove vale la copertura?	16
Art. 6,1 Validità territoriale	16













Cattolica&Speciale Condominio - CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ










PAG.






 Che cosa è assicurato?	17
Art. 1.1 Cose assicurate	17
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	17
Art. 1.3 Colpa grave	17
STABILE START	17
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	17
Art. 2.1 Rischi Assicurati	17
Art. 2.2 Spese supplementari	18
 Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali di sezione	19
Art. 2.3 Crollo e collasso strutturale	19
Art. 2.4 Estensione ai cristalli delle parti comuni	20
Art. 2.5 Estensione al giardino	20
Art. 2.6 Caduta di alberi e piante	21
Art. 2.7 Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico	21
 Ci sono limiti di copertura?	22
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	22

EVENTI ATMOSFERICI E STRAORDINARI	24
 Che cosa è assicurato? Garanzie base Eventi atmosferici	24
Art. 2.8 Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve	24
Art. 2.8.1 Spese supplementari	25
Art. 2.9 Estensione Grandine su fragili	25
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali Eventi atmosferici	25
Art. 2.10 Estensione sovraccarico di neve	26
Art. 2.11 Estensione alle tende frangisole e dotate di anemometro	26
Art. 2.12 Estensione a Fabbricati e tettoie aperti	26
 Che cosa è assicurato? Garanzie Eventi straordinari	26
Art. 2.13 Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi	26
Art. 2.14 Eventi sociopolitici	27
 Ci sono limiti di copertura?	27
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	27
EVENTI CATASTROFALI	29
Art. 2.15 Termini di aspettativa	29
Art. 2.16 Facoltà di recesso	29
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	29
Art. 2.17 Terremoto	29
Art. 2.17.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato - Dichiarazioni e raddoppio della Franchigia	30
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	30
Art. 2.18 Alluvione, inondazione	30
Art. 2.19 Allagamento e Bombe d'acqua	30
Art. 2.20 Spese supplementari	31
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	31
IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO	33
 Che cosa è assicurato? Garanzie base Impianto idrico	33
Art. 2.21 Acqua condotta	33
Art. 2.22 Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati	33
Art. 2.23 Danni da interruzione di attività derivanti da acqua	33
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali Impianto idrico	34
Art. 2.24 Gelo	34
Art. 2.25 Occlusione condutture e rigurgito fognature	34
Art. 2.26 Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas	34
Art. 2.27 Estensione spesi di eliminazione occlusione (canal jet)	35
Art. 2.28 Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate	35
Art. 2.29 Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua	36
Art. 2.30 Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile	36

	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali Impianto elettrico	36
	Art. 2.31 Danni elettrici agli impianti comuni	36
	Ci sono limiti di copertura?	37
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	37
	IMPIANTO SOLARE E TERMICO E FOTOVOLTAICO	39
	Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	39
	Art. 2.32 Impianto solare termico e fotovoltaico: Incendio, fenomeno elettrico e altri danni	39
	Art. 2.32.1 Spese supplementari	42
	Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	42
	Art. 2.33 Furto per l'impianto solare termico e fotovoltaico	42
	Ci sono limiti di copertura?	42
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	43
	DEDICATO A TE	45
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali	45
	SPECIALE APPARTAMENTO	45
	Art. 3.1 Incendio del contenuto delle singole unità immobiliari	45
	Art. 3.2 Estensione ai Cristalli singole unità immobiliari	45
	Art. 3.3 Danni elettrici impianti delle singole unità immobiliari	46
	Art. 3.4 Danni elettrici al contenuto delle singole unità abitative	47
	Art. 3.5 Furto per le singole unità abitative	48
	SPECIALE AMMINISTRATORE	49
	Art. 3.6 Portavalori amministratore	49
	Ci sono limiti di copertura?	49
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	49
	NORME COMUNI IN SOLIDITÀ	51
	Che cosa NON è assicurato?	51
	Art. 4.1 Esclusioni	51
	Dove vale la copertura?	52
	Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	52
	Con quali condizioni operative assicuriamo	52
	Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti della copertura assicurativa	52
	Art. 6.2 Forma dell'assicurazione	52
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	52
	Art. 7.1 Mutamento della Tipologia di Fabbricato in corso di contratto	52







	Che cosa è assicurato?	53
	Art. 1.1 Assicurati	53
	Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	53
	Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	53
	Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi	53
	Art. 2.1.1 Antenne e parabole centralizzate, spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato, impianti solari termici e fotovoltaici	53
	Art. 2.1.2 Committenza lavori di straordinaria manutenzione	54
	Art. 2.1.3 Danni a terzi da incendio	54
	Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività	54
	Art. 2.1.5 Danni da inquinamento accidentale	54
	Art. 2.1.6 Responsabilità civile personale dell'amministratore	55
	Art. 2.2 Responsabilità civile verso prestatori d'opera	55
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	55
	Art. 2.3 Danni a terzi da spargimento acqua	55
	Art. 2.4 Danni da caduta di neve o ghiaccio	56
	Art. 2.5 Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti	56
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali	57
	DEDICATO A TE	57
	SPECIALE APPARTAMENTO	57
	Art. 3.1 Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari	57
	SPECIALE AMMINISTRATORE	57
	Art. 3.2 Responsabilità civile dell'amministratore di condominio	58
	NORME COMUNI PROTEZIONE PATRIMONIO	59
	Che cosa NON è assicurato?	59
	Art. 4.1 Persone non considerate terzi	59
	Art. 4.2 Esclusioni	59
	Ci sono limiti di copertura?	61
	Art. 5.1 Massimale esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati	61
	Art. 5.2 Massima esposizione - Danno in serie	61
	Art. 5.3 Massimale aggregato per sinistro	61
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	61
	Dove vale la copertura?	62
	Art. 6.1 Dove operano le Garanzie	62
	PROTEZIONE LEGALE	63
	Che cosa è assicurato?	63
	Art. 1.1 Assicurati	63
	Art. 2.1 Spese ricomprese in garanzia	63
	Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	63
	Art. 2.1 Protezione legale	63

Art. 2.2 Consulenza legale telefonica	64
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	64
Art. 3.1 Vertenze con condòmini e conduttori	65
Art. 3.2 Pacchetto incentivi fiscali	65
 Che cosa NON è assicurato?	65
Art. 4.1 Esclusioni	65
 Ci sono limiti di copertura?	66
Art. 5.1 Massimali	66
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	66
 Dove vale la copertura?	66
Art. 6.1 Dove operano le Garanzie	66
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	67
Art. 7.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie	67



Cattolica&Speciale Condominio - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO


PAG.






 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	68
Art. 1.1 Dichiarazione del Contraente	68
Art. 1.2 Garanzie presso diversi assicuratori	68
Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti	68
Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente	68
Art. 1.5 Clausola inopertatività della copertura per sanzioni internazionali	68
 Quando e come devo pagare?	68
Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia - Mezzi di pagamento del premio	68
Art. 2.2 Indicizzazione	69
Art. 2.3 Adeguamento del premio in relazione alla vetustà del fabbricato	70
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	70
Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione	70
 Come posso disdire la polizza?	70
Art. 4.1 Diritto di ripensamento	70
Art. 4.2 Disdetta e Recesso	71
Art. 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	71
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI	71
Art. 5.1 Invio dei Reclami	72



Cattolica&Speciale Condominio - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

PAG.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	73
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	73

	Come posso disdire la polizza?	73
	Art. 1.2 Recesso in caso di sinistro	73
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza	74
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	74
	Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	74
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In solidità con danni ai beni assicurati	75
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	75
	Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	75
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	75
	Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	75
	Art. 1.4 Mandato dei periti	75
	Art. 1.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	76
	Art. 1.5.1 Maggiori spese per Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	79
	Art. 1.6 Assicurazione parziale (regola proporzionale) -Tolleranza di scopertura contratti indicizzati	79
	Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	79
	Art. 1.8 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo	79
	Art. 1.9 Rinuncia alla rivalsa	80
	Art. 1.10 Garanzie Impianti idrico ed elettrico - Riparazione diretta (indennizzo in forma specifica)	80
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per le Garanzie di Responsabilità civile	81
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	81
	Art. 1.1 Denuncia di sinistro	81
	Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro	81
	Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	81
	Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali	81
	Art. 1.5 Pluralità di assicurazioni - Assicurati diversi dal Contraente	82
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In accordo - Protezione legale	83
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	83
	Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia	83
	Art. 1.2 Denuncia di sinistro e scelta del legale	83
	Art. 1.3 Gestione del sinistro	84
	Art. 1.4 Quali regole occorre rispettare per aver diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	84
	Art. 1.5 Esonero di responsabilità	84
	Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato	84
	Art. 1.7 Recupero di somme	85
	INDICE	86

